

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

XX.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Correzione di stampa proposta dal Senatore Vitelleschi, Relatore, all'art. 7 — Spiegazione chiesta su quest'articolo dal Senatore Pantaleoni e data dal Relatore — Approvazione degli articoli 7 e 8 — Duplice correzione di stampa proposta dal Relatore all'articolo 9 — Approvazione degli articoli 9 e 10 — Proposta di aggiunta del Senatore Pepoli G. all'articolo 11 accettata dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'articolo 11 coll'emendamento aggiuntivo e dell'articolo 12 — Osservazioni del Senatore Pantaleoni sull'articolo 13 — Presentazione per parte del Ministro della Guerra di due progetti di legge: 1° Leva sui nati nel 1858; 2° Spesa di lire 4 milioni per ultimare la carta topografica d'Italia — Ripresa della discussione — Considerazioni dei Senatori Gallotti e Caracciolo di Bella sull'articolo 13 — Emendamento ed aggiunta proposta dal Senatore Pepoli G. — Discorso del Ministro a sostegno dell'articolo 13 — Considerazioni del Senatore Amari — Risposta del Relatore ai preopinanti — Eccezioni del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Pantaleoni — Spiegazioni e considerazioni del Relatore — Sottoemendamenti dei Senatori Pantaleoni e Lauzi — Emendamento del Senatore Pepoli G., non approvato — Dichiarazioni del Ministro e del Relatore sull'aggiunta del Senatore Pepoli G. da essi accettata — Modificazione proposta dal Senatore Pepoli G., concordata col Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Magliani, fornito dal Relatore — Approvazione dell'articolo 13 emendato — Mozione d'ordine del Senatore Brioschi, perchè si discuta subito il progetto relativo all'inchiesta sulle condizioni finanziarie di Firenze, accettata dal Ministro della Pubblica Istruzione ed approvata — Comunicazione di un dispaccio del Ministro dell'Interno circa la nomina dei Commissari per la Giunta riguardante il monumento a S. M. il Re Vittorio Emanuele — Osservazione del Senatore Manzoni — Proposta del Senatore De Filippo di deferirne la nomina al Presidente, appoggiata dal Senatore Paternostro — Dichiarazione del Presidente e nuova proposta del Senatore De Filippo per la nomina a squittinio di lista approvata — Discussione del progetto di legge: Inchiesta sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze — Discorso del Senatore Pepoli G., cui risponde il Senatore Magliani — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Parole del Senatore Pepoli G. per fatto personale — Dichiarazioni del Senatore Lampertico, Relatore e del Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Risultato della votazione.*

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'Interno, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 73. La Camera di commercio ed arti di Siena, associandosi all'istanza presentata dalla consorella di Firenze, domanda che sia prorogato il corso legale concesso colla legge 30 aprile 1874 ai biglietti emessi dai sei istituti di credito nella medesima contemplati.

Il Senatore Massarani chiede un congedo di un mese per ragioni di ufficio, che gli viene dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato:

Il dottore Alessandro Carina delle sue *Notizie topografiche, storiche e mediche dei bagni di Lucca* e di altre *Notizie storiche sul contado lucchese concernenti gli Statuti della Vicaria di Valdilima e del Comune di Corsena*.

Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità.

Ieri siamo rimasti all'art. 7 che è così concepito:

Art. 7.

È assolutamente vietato a tutti indistintamente, sotto le pene indicate all'art. 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni di arte e d'antichità e le memorie storiche, quando si trovino in proprietà private.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. A quest'articolo 7 è stata omessa la parola *anche*; l'articolo deve essere così concepito:

« È assolutamente vietato a tutti indistintamente, sotto le pene indicate all'art. 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni di arte e di antichità e le memorie storiche, *anche* quando si trovino in proprietà private ».

PRESIDENTE. Si tratta semplicemente di aggiungere la parola *anche*.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Vorrei solamente una spiegazione dall'onorevole Relatore.

In quest'articolo si dice:

È assolutamente vietato a tutti di deturpare e guastare i monumenti; è vero che aggiunge gli oggetti insigni di arte e di antichità, con che pare che egli voglia alludere solamente a quelli che sono contemplati nell'attuale legge. Vorrei però che fosse detto in qualche modo se realmente quest'articolo è relativo ai soli monumenti ecc., contemplati in questa legge, ovvero se si riferisce a qualsiasi monumento d'arte e di storia, perchè altrimenti si potrebbe dar luogo a molte liti, per quanto, lo confesso, secondo me è sempre opera vandalica la distruzione di qualsiasi monumento del passato.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Evidentemente il soggetto di questa legge è indicato nel primo articolo; quindi tutte le disposizioni della legge riguardano gli oggetti contemplati dall'art. 1.

La cura dei monumenti e degli edifici ai quali ha accennato l'onorevole Senatore Pantaleoni è un affare di polizia urbana.

Il guastare o deturpare la proprietà altrui è sempre vietato, quindi non è con questa legge che dobbiamo incaricarci di provvedervi.

In questa legge invece tutte quante le disposizioni, ripeto, si riferiscono a quello che trovasi indicato nell'art. 1.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Relatore, e benchè qualche parola dell'articolo avrebbe potuto essere più chiara, ad ogni modo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

queste sue spiegazioni bastano per l'interpretazione dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha sentito, all'ultimo inciso di quest'articolo 7 dove è detto: *quando si trovino in proprietà private, dev'essere premissa la parola anche.*

In questa forma pongo ai voti l'articolo 7. Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 8.

È vietato alterare in qualunque modo e destinare monumenti o oggetti insigni per arte o per antichità appartenenti agli enti morali od alle pubbliche amministrazioni ad usi che li modifichino in alcun modo o li trasformino; senza il consenso delle autorità dal Ministero di Pubblica Istruzione a questo effetto costituite.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 9.

È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifizii sacri o profani che sono di proprietà privata, ovvero concorrere nella spesa che quella cura o custodia importa, d'accordo cogli enti morali e le pubbliche amministrazioni, alle quali ne apparterebbe la cura e la custodia, quando lo richieda un grande interesse nazionale, ovvero quando la cura o la custodia dei medesimi riesca troppo onerosa all'ente morale o alla pubblica amministrazione a cui spetterebbe, salvi rimanendo per ogni altro effetto i dritti e gli obblighi che potessero competere agli interessati.

Potranno egualmente essere all'uopo affidati al Governo, con reciproco accordo, alle provincie ed ai comuni o altri enti morali, edifizii sacri o profani ed avanzi monumentali di proprietà demaniale, nello scopo della loro conservazione.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Anche in

questo articolo v'ha un gravissimo errore che ne rovescierebbe tutto il senso. L'art. 9 dice: « È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifizii sacri o profani *che sono* di proprietà privata, ovvero ecc. »; invece deve dire: « quei monumenti o edifizii sacri o profani *che non sono* di proprietà privata, ovvero, ecc. ».

Così pure al secondo comma che dice: « Potranno egualmente essere all'uopo affidati *al Governo*, con reciproco accordo, alle Provincie e ai Comuni o altri enti morali, edifizii sacri o profani, ecc. », deve dire invece: « Potranno egualmente essere all'uopo affidati *dal Governo*, con reciproco accordo, alle Provincie e ai Comuni, ecc. ».

PRESIDENTE. Occorrono in quest'articolo due correzioni. Nel primo comma, dove dice: « di quei monumenti o edifizii sacri o profani *che sono* di proprietà privata » deve leggersi: « *che non sono* di proprietà privata ».

E nel secondo comma, dove dice: « Potranno egualmente essere all'uopo affidati *al Governo*, con reciproco accordo, ecc. » deve leggersi: « Potranno egualmente essere all'uopo affidati *dal Governo* con reciproco accordo ».

Ritenute queste due modificazioni, se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo 9.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 10.

Quando avvenga che gli amministratori delle chiese e di enti morali tengano un'opera d'arte che non è oggetto speciale di culto, in luoghi o in condizioni che ne possono pregiudicare la conservazione, o ne rendano impossibile lo studio; e quando ammoniti dalle autorità non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della Pubblica Istruzione disporre che questa opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria o museo, possibilmente dentro il comune o la provincia, riservando agli enti morali il loro dritto di proprietà.

Questa stessa misura potrà essere sostituita per gli oggetti mobili alla espropriazione per pubblica utilità nel caso contemplato nel primo comma dell'art. 4.

Potrà finalmente questa misura essere offerta e liberamente accettata dagli enti morali egual-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

mente che dai privati, per i quali riuscisse pericolosa ed onerosa la custodia d'oggetti mobili per arte o per antichità di loro pertinenza, ovvero che fossero desiderosi di renderne più facile lo studio e farne pubblica mostra.

Il traslocamento degli oggetti per effetto di questo articolo in una pubblica galleria o museo, sarà per sua indole temporaneo, e da durare per tutti i casi nei quali è obbligatorio finchè durano le circostanze che l'hanno determinato; per i casi di libera elezione a volontà di coloro che hanno fatto il deposito.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. signor Relatore ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Qui vi sarebbe una piccola correzione da fare al 4° alinea; invece di dire: « in condizione che ne possono » ecc., si dovrebbe dire: « in condizioni che ne possono », ecc.

PRESIDENTE. Dunque nel 4° alinea invece di *possono* si deve leggere *possano*.

Ritenuta questa semplice correzione, se nessuno chiede la parola pongo ai voti quest'art. 10.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

TITOLO II.

Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere allo interno, nè esportare all'estero oggetti di antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi, e collezioni convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'amministrazione o l'ente morale

interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva, che udite in proposito le Giunte superiori d'arte e di archeologia.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Domanderei all'onorevole Relatore se non credesse di aggiungere in quest'articolo una guarentigia che tutelasse più efficacemente la conservazione degli oggetti d'arte che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni, delle chiese e degli enti morali. Io che ho combattuto e che combatterò nuovamente all'articolo 13 la tassa soverchia che si vuole imporre ai privati, non avrei difficoltà che si restringesse la facoltà lasciata in questo proposito ai municipi, ed altri enti morali. Crederei che fosse opportuno determinare che non si possono dare in ipoteca, o in pegno convenzionale dai municipi e dagli altri enti morali gli oggetti d'arte senza aver ottenuto l'autorizzazione del Governo; perchè se non mettiamo questa clausola, una volta che un Municipio avrà dato in pegno il proprio patrimonio artistico, nasceranno delle difficoltà gravissime, ed il Ministro si troverà in posizione molto difficile e delicata. Mi lusingo che a tutti coloro che amano conservare all'Italia il ricco patrimonio dell'arte, debba tornar grato l'emendamento che nel senso indicato ho l'onore di sottoporre all'apprezzamento dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Pepoli di inviare al banco della Presidenza il testo del suo emendamento.

Senatore PEPOLI G. Desidererei anzi tutto sentire dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale se sia disposto ad accettarlo.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io veramente riteneva che l'articolo, scritto come è, provvedesse anche alle contingenze accennate dall'onorevole Senatore Pepoli, perchè evidentemente, quando l'esportazione e la vendita è condizionata alla licenza del Governo, questa disposizione porta implicita in sè la condizione che questi oggetti d'arte non possono venir

dati nè in pegno nè in ipoteca, senza che ne derivasse conseguenza contraria alla legge; ad ogni modo, quantunque possa parere forse superfluo, siccome non si ripete mai di troppo quel che può tornar di giovamento, così a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro di non aver difficoltà di accettare l'emendamento del Senatore Pepoli, di aggiungere cioè che non si potranno questi oggetti d'arte dare in ipoteca nè in pegno convenzionale.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'on. Senatore Pepoli all'articolo 11 consiste in questo, che cioè tra le parole «Le pubbliche amministrazioni, le chiese, e gli altri enti morali, non potranno nè vendere all'interno», e le successive parole «nè esportare» si aggiungano le altre «nè dare in ipoteca, od in pegno convenzionale».

Che ne dicono la Commissione e il signor Ministro?

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* La Commissione non ha difficoltà; ed accetta questa aggiunta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il Ministro è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 11 coll'emendamento testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 12.

I privati non potranno vendere nè esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o di qualsivoglia ente morale, o pubblica amministrazione, o di qualunque cittadino italiano.

(Approvato.)

Art. 13.

Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'articolo 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo, in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denuncia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello della vendita degli oggetti, che per non avere importanza storica o artistica, o per essere soverchiamente ripetuti, possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge, formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica, per provvedere all'incremento dei Musei e delle collezioni nazionali.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Era iscritto per parlare su questo articolo il Senatore Pantaleoni, ed ora ha domandato la parola il Senatore Gallotti.

Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Accennai già ieri in quelle poche parole che pronunziai nella discussione generale della legge, che tutto in approvandola e plaudendo all'opera della nostra Commissione od Ufficio Centrale, non avrei potuto accedere a questa chiamata tassa dell'art. 13 che mi pareva estremamente lesiva del diritto di proprietà privata.

Diceva allora che io avrei ben compreso che nel sistema coi principî mantenuti dall'onorevole Senatore Di Giovanni e dall'onorevole Senatore Massarani, una simile clausola potesse esistere, ma che io non la comprendeva nel principio assunto dall'onorevole Ufficio Centrale, di volere cioè, per quanto è possibile, tutelata la privata proprietà.

Io mi sono domandato: sotto qual titolo, per quale ragione veramente e per quale diritto si impone (lasciate che vi dica la parola) la confisca del quarto del valore d'un oggetto o di più oggetti, al privato che li possiede?

Io vi diceva *confisca* del valore, e non diceva neppure tassa d'esportazione, perchè una volta che voi imponete, per un oggetto nella vendita all'estero, la ritenuta del quarto del valore, voi ne impedita la vendita all'interno senza la

stessa clausola, ossia la deprezzate del quarto altresì nel commercio dell'interno. Imperocchè è chiaro che nessuno mai accederà ad acquistare, ma se pure accederà a farlo, per un oggetto di cui non ha poi la libera trasmissione, non ha la libera vendita, bisogna che egli vi calcoli il quarto di perdita quando volesse rivenderlo.

Gli è perciò che in questa legge non si ha nè più nè meno che la confisca di un quarto di tutti i lavori artistici. Essi rimangono in mano di quelli che li posseggono, ma vi rimangono minorati del quarto del valore che dessi hanno.

Su chi esercitiamo noi adesso questa confisca? I possessori di questi oggetti spessissimo sono coloro che hanno creato, hanno salvato questi oggetti, perchè sono gli antenati illustri di quelli che li posseggono, che hanno comandato questi oggetti nei bei tempi dell'arte, gli hanno conservati, ne hanno spesso aperto l'uso al pubblico, a noi che ne godemmo finora; ed è in benemerenzza di tutto questo che noi torremo loro il quarto della proprietà dei capi d'opera dell'arte dal senso artistico dei loro padri lasciato!! Osservate ancora che quelli che posseggono questi oggetti sono coloro che avevano prima dei vantaggi di legge sui quali adesso è inutile di discutere, in compenso della servitù di non poterli alienare. Io alludo alla sostituzione e ai fidecommessi i quali allora procuravano loro tutti i mezzi per mantenere in splendore queste collezioni cui non potevano vendere giacchè formavano parte del fidecommesso.

Distrutto il vincolo per la soppressione del fidecommesso e sostituzione, verrà più presto o più tardi il caso di divisione e suddivisione, si dovrà vendere anco questi oggetti, e verrà il giorno che per necessità siano gli eredi poveri che dovranno vendere gli oggetti; ed anche se non fossero poveri dovranno venderli altresì, giacchè la divisione di un oggetto d'arte di valore eccezionale non si può fare che colla vendita, essendo troppo chiaro che l'oggetto non è altrimenti divisibile. Così ne nascerebbe che questi, che potrebbero essere anche poveri, si troverebbero allora ridotti del quarto di loro proprietà senza loro colpa.

Mettiamo l'altro caso che siano dei creditori i quali esercitino la vendita. Ebbene, si toglie

a dei creditori il quarto del valore legale sugli oggetti a cui essi hanno diritto per aver avuto fiducia soverchia ad un debitore.

Una ritenuta eccezionale sopra la vendita di soli oggetti speciali non trovo che si possa in alcun modo considerare sotto il rapporto di tassa.

Badate ancora: sopra un oggetto fruttifero si comprende una tassa; ma sopra un oggetto infruttifero mi pare talmente lontano dall'indole delle imposte e dalla dottrina tributaria l'imporci un dazio, che veramente non posso rassegnarmi a considerare che qui si tratti di una tassa; tassa in ogni modo imposta sul capitale e non sul reddito.

Non credo che si voglia o possa giustificare quella ritenuta come un'ammenda, perchè non ve ne ha titolo possibile. So bene.....

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... la ragione vera che si metterà innanzi, e che si è infatti messa innanzi, e che è quella che ha dettata l'infausta disposizione all'on. nostro Ufficio Centrale. È l'idea di proteggere un interesse nazionale; la protezione della gloria e dell'arte italiana.

Prima di tutto vi confesso che quanto alla gloria nazionale, non so veramente come la si giovi impedendo che si spandano all'estero i prodotti del genio italiano. Fu già detto da altri quando si discusse la legge, gli ha qualche mese, in Senato, che quanto alla gloria nostra veramente si acquista di più quando l'arte si spande in tutto il mondo di quello che quando resta concentrata tra noi.

Quindi il parlare di gloria nazionale è fuori di luogo; e si potrà solamente parlare dell'interesse dell'arte nazionale, della coltura ed istruzione che si genera dalla contemplazione di questi capi d'opera del genio italiano. Ma qui permettetemi di fare alcune osservazioni. Ammesso anche il principio, io vi domando che giustizia c'è che per giovare la coltura, per favorire l'arte, e l'arte nazionale, facciate pagare al privato invece di far pagare a quelli che ne godono e ne fruiscono, o a tutti se vi piace, il carico, la spesa che quel compito importa?

Che paghi la nazione un vantaggio nazionale è troppo giusto; ma non vedo il perchè il privato che ha un oggetto che si crede utile al-

l'arte, utile alla coltura pubblica, debba fare egli la spesa di questo vantaggio che ne traggono gli utenti per la ispirazione che, non c'è dubbio, i grandi capi d'opera danno al genio degl'individui ed allo sviluppo della mente umana. Ma aggiungerò poi che tutto questo è fondato sopra un'ipotesi che sgraziatamente può non esser vera e che spesso non è vera. Voi supponete che questi oggetti d'arte sieno sempre aperti al pubblico; ma può essere benissimo, e lo sarà disgraziatamente sempre più per la piega che prende l'uso sociale, che non sia così.

Era una gloria, bisogna che io lo dica, dell'Italia, e soprattutto di Roma, che tutto era aperto a tutti; che l'uso delle gallerie e l'ispezione delle glorie artistiche, e l'accesso agli oggetti d'arte era libero a tutti. Prima anche che voi venissimo qui si era già ristretta questa facoltà, restrizione introdotta piuttosto dagli usi inglesi, dove il diritto di proprietà privata si esagera e dove un gran numero, una quantità immensa e al di là di quello che s'immagina, di oggetti i più rari dell'arte, non sono stati mai veduti dal pubblico fino al 1851 quando in occasione della Esposizione mondiale furono mandati a Londra, e sorprese tutto il mondo il vedere quanti oggetti preziosi di arte esistessero ignorati a tutti nell'Inghilterra.

Dopo, lo so, noi stessi siamo stati obbligati a mettere una qualche restrizione a questo libero e gratuito accesso, restrizione che io ho votato, e che l'onorevole Relatore combattè allora, quella cioè del pagamento per l'accesso ai monumenti, musei, collezioni. Io confesso che la votai mio malgrado, ma la votai come una necessità infausta della nostra povertà; poichè volendo mantenere e far le spese del mantenimento di questi oggetti, logicamente si faceano pagare a coloro che ne profittavano, troppo povero essendo lo Stato per sostenerle esso.

Ora, questo articolo di legge esce intieramente da questa via, perchè il principio, ossia il vantaggio dell'esaminare questi oggetti lo si vuol far pagare ai proprietari, non a quelli che ne usufruiscono: ed ecco in che io trovo intieramente ingiusta la legge.

Un'ingiustizia non è tolta dal diverso valore delle cose sulle quali essa si esercita.

Ma infine, quando un'ingiustizia fosse coperta da un immenso vantaggio sociale, se ne ha

almeno una scusa secondo il famoso detto: *salus populi suprema lex esto*, che naturalmente si introduce ad ogni momento e si cita a giustificazione d'ogni maleficio. Io mi domando: quali sono questi grandi interessi che voi volete salvare con questo articolo, nel quale portate (non voglio usare la parola che esprime tutto il mio sentimento, perchè potrebbe forse offendervi) ma portate una lesione evidente al diritto di proprietà?

Vi diceva molto bene pur ieri l'onorevole Tabarrini: quando voi altri avrete salvato con una buona legge tutti gli oggetti di arte, i quali si trovano in mano de' Corpi morali, avrete fatto abbastanza, e presso a poco li avrete salvati quasi tutti. L'ingiusto articolo che io combatto riguarda solo i possessi dei privati. Vediamo cosa mai saranno questi oggetti.

Se non m'inganno, un giorno l'onorevole Relatore mi diceva confidenzialmente che si trattava, dopo tutto, di salvare un 50 grandi capi d'opera.

Io voglio accordare che siano 100; voglio accordare che uno per l'altro costino 200 mila lire ciascuno; ebbene, saranno 20 milioni che sono nelle mani de' privati, e che potrebbero andare in vendita. Mettete pur trenta milioni, che la cosa è indifferente.

Ebbene, o Signori, per quanti ne vadano in vendita ogni anno, se in 30 anni saranno tutti venduti, è tutto quello che possiate mai immaginare.

Ebbene, Signori, l'Italia è dunque ridotta a questo punto di inopia, di povertà, che sia obbligata a fare una confisca, uno stralcio sul Codice civile, relativamente al diritto di proprietà privata, per non spendere un milione all'anno? E badate, non è uno di quei milioni che si buttano e sperperano via dall'Amministrazione pubblica, ma un milione che sarebbe coperto da oggetti d'arte che li valgono adesso e li varranno molto più nell'avvenire.

Quindi io non trovo neppure la scusa della necessità, per coprire la manifesta usurpazione vostra.

Intendiamoci bene, io sono per salvare all'Italia tutti questi oggetti: sono per salvarli, comprandoli a buoni danari, come si fa per ogni altra merce da ogni uomo d'onore, ma combatto e combatterò ogni confisca, ogni ingiustizia per salvarne a noi l'uso.

Dunque, mi direte: voi rigettate qualsiasi imposta, qualsiasi tassa sulla vendita. Vi dirò che io posso conservare una leggera tassa, purchè sia una tassa e non sia una vera confisca; e vi dirò anche il perchè.

Chi vende in questo caso, converte un oggetto non fruttifero in un capitale fruttifero; voi date al privato un grande vantaggio colla soppressione di un legame che vi esisteva prima, e potrete quindi esigere una ragionevole tassa, un 5 per cento al più, come si mette in altre alienazioni, in altri contratti; e questa io l'accetterei volentieri, e voterò allora la legge.

Vi è poi un altro motivo che mi rende inchinevole ad accettare una ragionevole imposta, ed è questo. Se voi lasciate liberi questi oggetti d'ogni tassa, l'articolo che abbiamo citato testè, l'articolo 12, che parla del diritto di prelazione, diventa nullo, o almeno può troppo facilmente eludersi. S'intende bene che quando si vende all'estero, nella prima condizione che si fa della vendita, segretamente si conviene che, invece di dichiarare che l'oggetto costa cinquecento, si dichiari che costa mille, per impedire che il Governo si prevalga del suo diritto di prelazione. Ora, io voglio che questa prelazione sia una realtà. Se dunque s'imporrà una tassa ragionevole sul prezzo di vendita, e, come è detto all'articolo 13, la dichiarazione del prezzo dell'oggetto sarà obbligatoria, ed il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa, è evidente che chi vende si guarderà bene di mettere altro che il vero prezzo, per non pagare una duplice tassa senza pro. Ed ecco in che senso io approvarei una equa tassa.

Per tutto il resto confesso che, non solamente io non voterei l'articolo, ma non voterei la legge se l'articolo dovesse passare quale esso è formulato.

So che il mio non è che un voto, ma infine è sempre un voto di coscienza, ed io nel rifiutare l'articolo sento che avrò adempito ad un dovere.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presen-

tare al Senato due progetti di legge, già votati dall'altro ramo del Parlamento, uno riguardo alla leva dei nati del 1858 (V. *Atti del Senato*, N. 20), e l'altro riguardo ad una spesa di 4 milioni per ultimare la carta d'Italia (V. *Atti del Senato*, N. 21).

Quest'ultimo progetto domanderei al Senato che fosse dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Quanto al progetto che riguarda la spesa di 4 milioni per ultimare la carta d'Italia, il signor Ministro ha chiesta l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Ripresa della discussione sul progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Signori. Se io avessi saputo che l'onorevole Senatore Pantaleoni aveva prima di me domandato la parola, e di più, se avessi saputo quel che egli voleva dire, io non avrei domandato di parlare.

Ora io non dirò che poche parole solo per aggiungere la mia opinione a quella dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Io credo, o Signori, che con questo articolo di legge la condizione dei proprietari d'oggetti d'arte sia infinitamente peggiorata. Essi, non solo debbono aspettare due mesi perchè il Governo decida se vuole o no comperare (ed in taluni casi debbono aspettare sei mesi) ma di più la loro proprietà deve essere diminuita di un quarto.

Citerò un esempio. Se un tale vuole vendere un suo quadro ad uno non italiano, deve aspettare due, e forse sei mesi, perchè la sua vendita sia finalizzata, cosa che scoraggia chi compera, e quindi toglie valore al quadro; e di più deve essere privato del quarto del valore del quadro.

Questo fatto diminuisce il valore della cosa che si vuol vendere, non del quarto, ma della metà.

Di più, qui in Roma, per l'abolizione dei fede-

commessi, le nuove leggi renderanno per molti impossibile non vendere parte delle loro quadre, dei loro oggetti d'arte.

E la vendita di questi oggetti non è un segno di miseria per l'Italia, ma è un segno di mutato ordine di cose.

Io credo che, o bisognerebbe assolutamente proibire l'uscita dall'Italia di qualunque lavoro d'arte, come taluno vorrebbe, ovvero, quando ne è dato il permesso vincolato, come fa la nostra legge, la vostra imposta di un quarto è una troppo grande aggiunta di aggravio. Aggiungo che questa imposta è eccessiva, perchè gravita sul capitale, non sulla rendita, e la nostra maggiore imposta sul capitale, che è quella di successione, non può mai esser maggiore del 10 per cento.

Rammentiamoci che la libertà deve essere la maggior garanzia della proprietà.

Ho detto queste poche parole per avvalorare quanto ha detto l'onorevole Senatore Pantaleoni.

E qui finisco.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io credo che gli onorevoli due preopinanti, entrambi assai competenti nella materia, e segnatamente l'onor. mio amico personale Senatore Gallotti, peritissimo in materie economiche, nel parlare di questa legge hanno trovato in loro stessi un grande ostacolo da superare, cioè la dottrina di cui sono forniti e che avrebbero dovuto forse per un momento dimenticare...

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA..... Io credo che per poter ragionare più adeguatamente di questo argomento avrebbero dovuto considerare che a questa tassa non dev'essere applicato nè il criterio giuridico nè il criterio economico; è una tassa *sui generis* che anzi impropriamente è chiamata tassa e proviene da quel diritto di tutela che appartiene allo Stato per la conservazione degli oggetti d'arte come parte essenziale della coltura nazionale.

Ora, che lo Stato abbia questo diritto fu principio ritenuto dal Senato nella discussione generale di questa legge, perciocchè in verità, se questo principio non fosse stato ritenuto, non si doveva solamente prendere il partito di non votare questa legge, come disse l'onor. Pan-

taleoni, ma non si sarebbe nemmeno dovuta prendere in considerazione, perchè sarebbe bastato riferire agli oggetti di arte e di antichità il diritto comune.

Ma, che un diritto supremo a tutela e custodia dello Stato esista, me lo attesta la legislazione di tutti i tempi, e non ne voglio altra prova che l'art. 85 della nostra legge del 1865 sull'espropriazione per utilità pubblica; articolo, il quale dispone che tutti i monumenti di arte di proprietà immobile, possono essere espropriati per utilità pubblica qualunque sia il loro valore, quando di essi si preveda possibile un deperimento nelle mani di chi li possiede. Ora è evidente che se la legge non avesse concesso allo Stato questa facoltà, non gli avrebbe consentito questo diritto eccezionale di espropriazione che pur gli ha accordato e che tutti conoscono.

Che in questa legge la tassa poi non abbia alcun intendimento fiscale propriamente detto, lo dice l'articolo stesso, poichè riserva il fondo che si potrà ritrarre dalla sua riscossione all'incremento delle collezioni e dei musei nazionali.

Ora tra le conseguenze di questo diritto di tutela che ha lo Stato bisogna anche ammettere la limitazione della commerciabilità degli oggetti, ed effetto di questa limitazione al traffico, alla permutabilità degli oggetti, è appunto questa che impropriamente dicesi tassa.

Gli onor. Senatori Massarani e Di Giovanni avrebbero preferito invece che fosse mantenuto il principio già vigente nella legislazione di quasi tutti gli Stati d'Italia, vale a dire il divieto assoluto. Ma gli onor. preopinanti converranno che quando questo fosse stato sancito, l'offesa fatta al diritto di proprietà sarebbe stata molto maggiore; il Governo fu dunque avveduto e moderato nel presentarvi una legge che, pure riconoscendo questo diritto, ha voluto in certo modo contemperarlo, armonizzarlo colle esigenze della coltura nazionale.

Ora l'onorevole Pantaleoni ha detto: non parliamo di gloria nazionale, ed ha detto bene: parliamo piuttosto di arte; io direi: parliamo degli interessi della coltura nazionale. È verissimo che un capolavoro d'arte italiana ricercato dagli stranieri, venduto all'estero conferisce, anzi che no, alla gloria della nazione, ma nuoce però alla civiltà interna della nazione

stessa, e le nuocerebbe anzi grandissimamente, se molti di questi capolavori emigrassero.

A Roma, per esempio, esistono molti istituti internazionali di archeologia e d'arte; fino dal 1829 il celebre Bunsen, scienziato e diplomatico, stabilì a Roma l'istituto archeologico Germanico. A imitazione dell'istituto Germanico surse anche l'istituto archeologico di Francia; e non vi è quasi nazione d'Europa la quale non abbia in Roma il suo pensionato artistico.

Ora, o Signori, se questi grandi esemplari dell'arte italiana andassero sperperati all'estero (e non credo che, in vista della applicazione che avrà la nuova legge a Roma. l'apprensione di tal pericolo sia senza fondamento), questa città non sarebbe più scuola dell'arte e del disegno, come è stata finora; non sarebbe più centro di attrazione, come finora è stata per gli scienziati e gli artisti europei. Quindi, oltre le ragioni di giustizia, oltre il diritto che milita in favore dello Stato, bisogna considerare ancora i vantaggi della scienza e dell'arte, e specialmente di Roma, che andrebbero grandemente a scapitare quando fossero trasportati altrove i grandi esemplari dell'arte italiana e gli oggetti preziosissimi di antichità rinvenuti nelle nostre escavazioni.

Un'ultima considerazione: è sperabile che il provento di questa tassa di esportazione almeno nella sua massima parte sia pagato dal compratore. Il compratore, ove sia molto attiva la ricerca, verrà a rimborsare nel prezzo di pagamento una somma considerevole se non tutto quello che la tassa importa; ora, codesto compratore è uno straniero; anche in ciò vi è adunque un principio di giustizia distributiva, vale a dire che sarà erogata all'estero se quivi si venga a profittare di qualcuna delle nostre glorie nazionali. Quindi anche per questo punto di vista la tassa è bene ed accortamente concepita.

Ma perchè, diceva l'onorevole Pantaleoni, trattandosi di pochi capolavori, il cui prezzo non ascende che a venti o trenta milioni, perchè lo Stato non li acquista? Ora, io rispondo che questa legge consente allo Stato il diritto di prelazione. Chi nega al Governo, ov'esso ne abbia i mezzi, di avvalersi di questo diritto? Neppure siffatta obiezione ha dunque gran valore.

Io non entro ad esaminare se la tassa debba

ascendere al 25 0/0, o debba essere lievemente modificata; così com'essa è, forse è un po' severa, e potrebbe in qualche modo attenuarsi; ma vorrei solo che a questo si attendesse, cioè che nello stabilire la tassa non si tenga mente ai criteri che servirebbero a porre i termini di qualunque altra tassa comune, ma quelli invece della civiltà nazionale e di un interesse altamente morale che lo Stato ha non solo il diritto, ma il dovere di tutelare.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Non tema l'illustre mio amico, il Ministro dell'Istruzione Pubblica, che io voglia abusare lungamente della parola.

Ho svolto in un'altra occasione tutti gli argomenti che, a parer mio, militano contro la enormità della tassa proposta.

Non tornerò dunque da capo, molto più che l'onor. Senatore Pantaleoni e l'onor. Senatore Gallotti hanno già in parte interpretato ed esposto il mio concetto. Io credo al pari di essi che una tassa del 25 per cento equivalga ad una confisca, e sia una iattura al principio di proprietà. Aggiungo, che non credo che il Senato ed il Governo possano in nessun caso e sotto nessun pretesto violare uno dei cardini principali della società moderna.

Io però ho creduto mio debito di domandare la parola sopra quest'articolo per porre innanzi al Senato alcune considerazioni.

Il Senato rammenta che la discussione di questo progetto di legge fu interrotta perchè all'onor. Ministro Coppino fu dichiarato dal Collega delle Finanze e dal Collega dell'Agricoltura e Commercio che si era pattuito colla Francia un dazio dell'uno per cento sopra la esportazione degli oggetti d'arte.

Io che sono contrario all'enormità della tassa proposta, pure confesso che non posso applaudire che in un trattato commerciale si faccia, dirò francamente, così buon mercato delle glorie italiane. Quindi disapprovo che i Ministri abbiano consentito ai negozianti francesi quel mitissimo ma indecoroso dazio. Noi ci troviamo oggi però a fronte di un fatto compiuto, per fuggire le di cui disastrose conseguenze, con una postuma interpretazione tentiamo di eliminare dagli oggetti di collezione gli oggetti che saranno esenti nel catalogo proposto da questa legge speciale.

Io dubito, per le ragioni che io svolsi l'altro

giorno, che il Governo francese sia per accogliere tacitamente la nuova interpretazione, mentre durante le trattative (l'attesta il momentaneo ritiro della legge) non fu fatta dai nostri negozianti nessuna riserva in proposito.

Posto in sodo questi fatti, mi credo autorizzato a chiedere all'onor. signor Ministro quale sarebbe la linea di condotta che egli adotterebbe se il Governo francese mantenesse la primitiva interpretazione.

Io mi preoccupo della dignità del Senato. Può egli ammettersi che il Ministro lo inviti a votare una legge in opposizione ad un trattato internazionale? L'onor. De Sanctis assume l'obbligo di dichiarare al Governo francese che dopo la votazione di questi articoli, egli non può dare all'articolo del trattato che una interpretazione ristrettiva.

E se la Francia persiste? Ella sa, onorevole Ministro, che la Francia cerca un pretesto qualunque per rompere il trattato; a me non dovrebbe, ma al Governo che l'ha adottato, al Senato che l'ha approvato dove premere invece moltissimo.

Ora, se la Francia si appigliasse a questo pretesto per svincolarsi dagli obblighi assunti, hanno ben ponderato l'on. De Sanctis ed i suoi Colleghi l'importanza e le conseguenze di questo fatto? Il Governo si troverebbe di fronte a questo dilemma: o di rompere il trattato, o di dichiarare che il voto del Senato non ha nessun valore. Non so per verità come questo fatto sarebbe conciliabile colla dignità del Senato.

L'onor. Vitelleschi mi diceva prima della seduta che, per sfuggire questo pericolo, appunto l'articolo diceva che gli oggetti di arte saranno assoggettati ad una tassa corrispondente al quarto del valore, senza specificarne l'indole; ma quando in principio dell'articolo si dice: « Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa », non ha d'uopo che essa sia per essere classificata fra tasse d'esportazione.

Io rispetto il convincimento del signor Ministro, ma confesso che avrei desiderato che egli potesse assicurarmi che la Francia accetta l'interpretazione del Senato. Se il signor Ministro può darmi questa assicurazione, le mie obiezioni saranno in questa parte dissipate.

E dico in questa parte, perchè relativamente

a questo articolo debbo richiamare l'attenzione del Senato sull'ultimo comma, laddove dice: « il prodotto di questa tassa, come quello della vendita degli oggetti che, per non avere importanza storica o artistica o per essere soverchiamente ripetuti, ecc., formeranno un fondo presso il Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali ».

Ora, io desidererei che qui, per regolarità, si dicesse che *questo fondo sarà iscritto nel Bilancio dello Stato*, e non lasciato all'arbitrio del Ministro, imperocchè, confesso il vero, vedrei con grande rammarico che la compera o la vendita degli oggetti d'arte sfuggisse alla competenza del potere legislativo. Proporrei quindi di chiarire l'articolo in questo senso per dissipare qualunque equivoco a questo proposito.

Detto ciò, io non posso che ripetere ciò che già dissi altra volta, e cioè che intendo presentare un emendamento che limiti al dieci per cento il diritto dello Stato, imperocchè al di là di questa cifra ritengo non sia più una tassa quella che noi siamo invitati a votare, ma, come disse l'onorevole Senatore Pantaleoni, una vera spogliazione a danno di persone, le quali poi non hanno nessun obbligo di sopportare l'enorme sacrificio che si vuole loro imporre a nome del decoro dell'arte italiana.

Mi riservo dunque, con buona venia dell'on. Ministro, di presentare il mio emendamento, udita la risposta che egli vorrà avere la benevolenza di darmi, tendente ad ottenere una diminuzione di questa imposta che combatterò fino all'ultimo, e direi quasi lira per lira, per diminuirne in parte l'esagerazione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Risponderò brevi parole all'onorevole Senatore Pepoli, ed incomincerò col ringraziarlo dei brevi limiti, nei quali volle circoscrivere le sue osservazioni.

Dirò poi che egli era assente quando io ho avuto l'onore di fare qui una dichiarazione relativa al trattato colla Francia.

Se io dissi che nel trattato non vi erano che queste parole « *objets de collection* », ora noi avevamo non solo il dritto, ma il dovere di dare

una definizione ad una formola così vaga, perchè nelle collezioni si può comprendere tutto ciò che c'è di più vile e ciò che c'è di più importante. Nella tariffa generale abbiamo data la definizione di ciò che noi intendiamo sotto questa denominazione, e insieme abbiamo aggiunta una dichiarazione di ciò che intendiamo non sia escluso, e naturalmente abbiamo escluso tutti gli oggetti d'arte.

Dirò di più che nell'altro ramo del Parlamento il Relatore Luzzatti, il quale poteva dire dei negoziati fatti: *quorum magna pars fui*, dichiarò che in quei negoziati non incontrò quasi nessuna difficoltà dalla parte francese.

Vengo ora al progetto che ci sta davanti.

Io credeva che dopo la discussione compiuta l'altra volta, fosse ormai esaurita quella che si potrebbe chiamare la parte dottrinale della legge, e sento di nuovo parlare di dritti, di proprietà violati di confisca, e non so di quali altre enormità, delle quali davvero io mi credeva innocente.

Gli oratori si fanno un'illusione quando entrano a ragionare di certe materie: tutti sanno che non vi è dritto che si possa chiamare assoluto; che ciascun diritto ha il suo limite in altri diritti, ma intanto quando si ricorre poi a parlarne, si dimentica questo, e, senza saperlo noi stessi, torniamo da capo a parlare del diritto di proprietà, del diritto delle parti, come diritti assoluti. La grande difficoltà a dare una buona soluzione a questa legge è appunto questa, di determinare i limiti nei quali si possano incontrare i diversi diritti quando sieno in collisione.

Tutti i nostri sforzi sono naturalmente rivolti a questo punto, di trovare una soluzione in cui si possano riconciliare questi tre diritti, il diritto di proprietà, il diritto dell'arte, e il diritto dell'umanità, a cui pure appartengono i capolavori dell'arte.

Ora veniamo un poco al diritto della proprietà; dove è il limite di questo diritto? Essa è in un altro diritto che è l'interesse che ha lo Stato di mantenere inviolate le nostre ricchezze artistiche. E, se volete, lasciamo stare questo diritto in astratto.

Io vengo un po' alla nostra storia. Di questo nostro diritto, noi quasi non ce ne eravamo accorti, quando non eravamo Italia, quando non ci sentivamo Italiani. Ma uno dei primi sen-

timenti quando abbiamo recuperato l'unità nazionale, è stato questo bisogno morale di riunirci al nostro passato, di cercare i nostri padri, di ritrovare le nostre memorie, ed allora abbiamo sentito la trafittura ad ogni capolavoro che lasciava l'Italia.

Questa legge è la testimonianza di quasi una nuova anima che l'Italia, divenuta nazione, ha sentito.

Adunque il diritto di proprietà riceve il suo limite in questo sentimento italiano. Ma l'on. Senatore Gallotti ha il diritto di dirmi: va bene; il diritto di proprietà trova un limite in questo interesse artistico, ma, e questo interesse artistico non deve pur esso essere limitato? Ebbene, sì, e perciò noi non vi abbiamo detto: guardate, tutto ciò che è arte deve rimanere in Italia. Ma noi abbiamo sottoposto questo bisogno morale che noi sentiamo ad un limite molto ristretto. Che cosa abbiamo detto? E noi sottoponiamo al diritto comune tutti gli oggetti d'arte, tutti gli oggetti di antichità, tutti gli oggetti che hanno un'importanza storica; ma vogliamo almeno riserbare alla nazione i suoi capolavori, che sarebbe vergogna eterna per un italiano se ce li lasciassimo prendere.

Ebbene, abbiamo detto, facciamo innanzi tutto il catalogo delle nostre ricchezze, facciamo un catalogo in cui vorremmo ci sia ciò che possiamo chiamare un capolavoro italiano; facciamo dando anche il diritto ai privati di ricorrere ai Tribunali e di mettere la questione sotto l'egida della legge.

E dopo che noi abbiamo limitato questo interesse artistico, dopo che lo abbiamo ristretto a così poco, cioè agli oggetti che sono in catalogo e che saranno catalogati con tutte le debite cautele, guardino bene, onor. Senatore Gallotti e onor. Senatore Pantaleoni, qui non si tratta che solo di certi oggetti insigni per arte e per antichità di cui si è fatto catalogo. E vedete quanto questa legge è liberale e quanto ha voluto anche rispettare il diritto di proprietà; perchè noi non abbiamo poi messo niente sopra questi altri oggetti che non sono messi in catalogo e che pure rappresentano una grande ricchezza. Tutto questo rimane libero mercato. Sicchè veramente la restrizione è messa in così angusti limiti, che in verità pregherei i Senatori oppositori a volere non insistere nella loro opposizione, a voler lasciar passare l'articolo di

legge, così come è formulato. Quanto al Senatore Pepoli, se mi facesse una questione di diritto io la intenderei; ma una volta che egli medesimo è entrato nell'idea della tassa, e dice che veramente una tassa ci vuole, la cosa ora è ridotta a questione aritmetica, è ridotta alla questione di sapere se dev'essere il quarto, il quinto.

Ed allora, poichè dobbiamo adottare questo sistema, manteniamo quello che possa avere una efficacia, e faccia raggiungere il risultato, anzichè un altro sistema il quale si ridurrà ad nulla.

Ecco perchè io spero, dopo queste poche parole, che i Senatori non vorranno insistere nella loro opposizione, e che si possa venire speditamente alla fine della discussione di questo progetto di legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Avevo già anch'io domandato la parola.

PRESIDENTE. Nessuno al banco della Presidenza ha inteso che ella avesse chiesto di parlare.

Quando chiedono di parlare, favoriscano chiederlo ad alta voce.

La parola spetta dunque all'onor. Senatore Vitelleschi, Relatore, poi all'onorev. Senatore Amari, e poi all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Cedo il mio turno all'onor. Senatore Amari.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI. Alle ragioni che con la solita eloquenza ha spiegate l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, io credo dover aggiungere, e spero che non sia invano, alcune considerazioni di fatto.

L'onorevole Ministro vi ha parlato del diritto di proprietà, della limitazione di questo diritto, il quale in ogni Stato in gran parte dipende dal diritto pubblico.

Non ho bisogno di citare per esempio il diritto delle miniere, e, in generale, delle proprietà che non sono create dall'industria dell'uomo, le quali sono opera della legge, e però dipendono dal diritto pubblico.

Ora, vediamo qual era in Italia il diritto pubblico, relativamente agli oggetti d'antichità e d'arte.

Quali sono le provincie d'Italia dove si tro-

vano in maggior copia i monumenti di antichità e d'arte? Sono le provincie dal Tevere in giù; anzi debbo dire piuttosto dall'Arno in giù. Ora, guardiamo qual'era la legislazione in queste provincie.

In Toscana, non solamente era proibita la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte dai confini dello Stato, ma perfino dalle porte della città di Firenze e dalla cerchia delle mura.

Per quello che fu Stato ecclesiastico, avete l'editto del cardinal Pacca, avete tutta quella legislazione, la quale ha conservato e conserva ancora gli oggetti d'antichità in Roma.

Se scendiamo poi all'antico Regno di Napoli e Sicilia, abbiamo precisamente disposizioni legislative analoghe.

Dunque la proprietà degli oggetti di antichità in Italia era limitata, arrivava sino a quel punto al quale la faceva arrivare il diritto pubblico, fondato sui bisogni e sulla convenienza del paese.

Quale adesso è la ragione principale che ci obbliga a fare una legge generale? Essendo noi fortunatamente liberi ed uniti, non si può proibire il passaggio di un oggetto d'antichità da una parte all'altra dell'Italia; epperò si vuole togliere il grave inconveniente che avverrebbe, se un oggetto d'antichità fosse portato dall'Italia inferiore a quella parte della Penisola in cui non vigevano queste leggi. Senza ciò questi oggetti sarebbero certamente dispersi.

Dunque io credo che ci sia tutto il diritto di imporre queste limitazioni alla proprietà, le quali non sono nuove; e soggiungo che non si può dire che nelle antiche provincie del Piemonte, in Lombardia e nel Veneto si aggiungerebbe un vincolo nuovo; perchè finalmente sono molto più rari e meno importanti gli oggetti che vi si trovano. Si trova qualche antichità etrusca o romana, ma non vi sono in quella copia e di quella importanza che sono nel resto dell'Italia.

Si deve veder dunque in questa legge, non una usurpazione sopra il diritto di proprietà, ma il mantenimento di questo diritto nei limiti nei quali legittimamente e ragionevolmente deve essere circoscritto.

PRESIDENTE. La parola spetta adesso all'onorevole Senatore Vitelleschi, relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Caracciolo e l'onor. signor Ministro colla viva ed eloquente sua parola mi hanno risparmiato di rientrare nella questione di principî che pare anche a me già fosse stata abbastanza svolta nella discussione generale della passata Sessione, ricordando al Senato quello in che a quella occasione da tutti si convenne, che cioè la proprietà artistica non è esattamente nella condizione della proprietà ordinaria quando essa dispone di quelli oggetti dei quali si occupa la presente legge. L'altra volta il Senato ha implicitamente assentito ad ammettere che non si possiede la Venere di Milo come si possiede un sacco di grano.

Questo concetto di limite che non è necessario discutere perchè ognuno lo sente, deve essere la base di ogni ragionamento e quindi, ripeto, ringrazio gli oratori che prima di me hanno parlato, perchè mi risparmiano di ritornare sopra questo argomento.

Rimane dunque fermo che vi ha qualche cosa di speciale, qualche cosa di differente nell'indole di questa proprietà.

Partendo da questa base, io rientro nella questione che ci occupa. L'Ufficio Centrale, per la sua naturale costituzione, dovendo essere l'interprete dei sentimenti del Senato, ha creduto che non ci fossero nel Senato due opinioni diverse sopra questo soggetto, che cioè si dovessero curare e conservare le glorie e i monumenti nazionali. Conosceva bensì che v'erano due correnti che si sono manifestate ambedue in quest'Aula, nel modo da tenersi a questo effetto, ma non avrebbe mai supposto che ce ne fosse una terza la quale tendesse a non volere si curassero le glorie e i monumenti nazionali. Dovendo quindi seguire una di queste due correnti, parmi che gli onorevoli oppositori alla legge in nome della proprietà e della libertà dovrebbero sapere buon grado che da noi siasi fatta loro ogni concessione compatibile con lo scopo che ci proponiamo, mentre ci siamo rifiutati a farne alcuna al partito assoluto che intendeva conservarli ad ogni costo, e si è rigettato il concetto di una proibizione assoluta di esportazione.

Ma bisognava bene fare qualche cosa, e quindi la Commissione si è appigliata ad un partito che intanto aveva per certo una forma legale ed ordinaria.

Il Senato non potrà disconoscere che la tassa ha pur troppo in Italia una forma certamente legale e disgraziatamente troppo ordinaria, e quindi è una forma sulla quale, al punto di vista giuridico, nessuno può fare obbiezione.

Ora rimane la gravità della tassa e la sua pretesa ingiustizia.

L'onorevole Senatore Amari vi ha già fatto rilevare come non possa giudicarsi del valore di questa tassa senza tener conto dello stato dei fatti. Questa specie di proprietà in nessuna parte d'Italia, o per lo meno in tutte quelle parti dove essa esiste in grandi porzioni, non è stata mai libera. Da epoche memorabili questa specie di proprietà è stata sottoposta a vincoli, al confronto dei quali gli oneri contenuti in questa legge costituiscono un vero miglioramento nelle condizioni di coloro che le possiedono.

Questa legge rende realmente un valore commerciale a delle proprietà che prima non l'avevano, perchè, cominciando dai fidecommessi che avevano immobilizzate queste proprietà, e finendo colla proibizione assoluta dell'esportazione, le leggi vigenti toglievano a questi oggetti una gran parte, quando non tutto, del loro valore commerciale. Ora, noi veniamo a render loro in ogni caso i tre quarti del valore, e ciò per pochissimi oggetti; per gli altri poi lo rendiamo loro tutto intiero. Rimane dunque stabilito che nella più gran parte dei casi per questa legge, nella realtà dei fatti, non si toglie un valore, ma lo si rende ai proprietari. Questo fatto deve essere tenuto in conto dal Senato, dappoichè in materia di valore e d'imposte non si può giudicare con idee assolute; al contrario in esse tutto è relativo.

Ma è poi una tassa così strana il 25 0/0? Io veramente, al sentire le vivissime ripugnanze ad accettare questa tassa per la sua grave aliquota, dovrei credermi in Svizzera o in alcuno di quei felici paesi che hanno riuscito a preservare realmente la proprietà dall'assorbimento progressivo ed illimitato per parte dello Stato; ma in una Camera italiana davvero non posso spiegarmi, e desidero augurarmene bene per il futuro, questo sacro orrore per una sol volta verso una tassa del 25 0/0!

Cosa avete fatto, o Signori, della proprietà in questi quindici anni? Quando avete preso il 35 0/0 sulla sua rendita, non credete voi che

avete preso il 35 0/0 sul capitale, almeno per tutto il tempo che rimarrà in vigore il vostro sistema tributario? Voi avete così confiscato al Governo una parte, una grossa parte, in molti casi il quarto, in alcuni un terzo della proprietà, della ricchezza italiana e nessuno si è commosso!

L'onorevole Senatore Pepoli è stato uno dei pochi, devo rendergli questa giustizia, che ha combattuto in questa Aula questa giusta causa: ed egli per lo meno è logico; ma la generalità dei nostri legislatori non se ne è commossa, e forse sotto un certo punto di vista e per un certo tempo è stato un bene. Quello è stato il tempo dei nobili sacrifici. Non avrebbe occorso di prolungarlo oltre il necessario; ma neppure dobbiamo rimpiangerlo. Ma finalmente è così: noi abbiamo votato tutte le leggi che confiscavano la quarta, la terza parte della proprietà, e lo abbiamo fatto quando si trattava di interessi generali, di veri interessi che colpivano la proprietà, l'esistenza della nazione.

E qui mi conviene, o Signori, indicarvi un altro lato della questione, e questo è che né l'Ufficio Centrale, né certo il Governo, sono partiti nell'ordinare questa legge da concetti economici e finanziari. Essi sono partiti da un alto interesse morale per tutelare il quale conveniva cercare un mezzo straordinario, eccezionale, tanto quanto è straordinaria ed eccezionale la condizione dell'Italia sotto questo punto di vista.

Noi non abbiamo cercato altro che un pretesto giustificabile per un nobile scopo; e siccome il titolo *tassa* è un pretesto giustificabile, noi abbiamo preso questo in una misura che è stata usata ed abusata in cento altri casi, e crediamo, trattandosi di un oggetto così grave, di aver proposto al Senato una condizione molto tollerabile per superare delle grandi difficoltà.

Si è detto che questa è una tassa sul capitale. Ma cosa sono le tasse di successione? E tutti i diritti di protezione? E in quale misura non si adoperano ancora, malgrado i progressi delle libertà economiche e civili, e l'una e l'altra? Mi viene ora a mente di aver visto l'altro giorno nella tariffa doganale che i piano-forti sono tassati per il valore di 1/3; e perchè vi credete autorizzati ad espropriare i proprietari di piano-forti e non osate mettere la tassa di un quarto sugli oggetti d'arte? Tutto questo

tende a dimostrare che la tassa da noi proposta non ha nulla di straordinario. Ma l'insistere troppo su questo argomento è superfluo. Chiunque non sente nell'animo suo l'interesse che ha l'Italia di mantenere e conservare le proprie glorie, manca di un elemento indispensabile per condurre questa discussione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Devo aggiungere un'altra considerazione, la quale mi pare pure che abbia il suo valore.

Da che ci è storia in Italia, la sola cosa che tutti i Governi appena civili che vi hanno dominato non hanno osato trascurare, è stata la cura dei monumenti e degli oggetti di arte; e ancora ciò sarebbe poco perchè si potrebbe dire che con questo volevano farsi perdonare il resto. Sia pure; ma finalmente ciò prova che sentivano l'importanza che questo sentimento aveva nel paese. Ma v'ha qualche cosa di più, che cioè contro tutte le leggi dei passati Governi ci è stata una violentissima e generale reazione, in gran parte giustificata, ma anche effetto naturale della condizione dei tempi; ebbene le sole disposizioni sulle quali, che io mi ricordi, non ho inteso levare una critica, sono state quelle che tendevano alla conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte in Italia.

Ebbene, o Signori, voi che vi preoccupate di queste poche barriere che noi abbiamo saputo e potuto mettere, piegandoci alle esigenze dei tempi e del diritto pubblico d'Italia, andateglielo a dire alle nostre popolazioni che non avete nessun modo di conservare loro quelle glorie alle quali essi portano un reale affetto; perchè, credetelo, chi conosce l'indole del nostro paese, sa che esso porta grandissimo affetto alle sue glorie artistiche e storiche. Andate a togliere ad uno ad uno dalle nostre città italiane quei monumenti, quelli oggetti con i quali i cittadini sono stati educati, che considerano con un certo buon titolo come loro gloria, perchè le opere degli avi, non bisogna esagerare questo sentimento, ma riflettono per certo un po' di gloria anche sui tardi nipoti. Dite loro che questi oggetti, ad essi cari, non sono altro che oggetti commerciabili, dei quali si deve incoraggiare l'alienazione, e che in una tariffa convenzionale non si è creduto potere valutare per

diritto di esportazione a un saggio maggiore dell'1 per cento.

L'Ufficio Centrale non ha creduto che questo dovesse essere per parte del Senato il vero modo di comprendere i sentimenti e gl'interessi del paese.

Io non mi dilungo di più su questo soggetto perchè già altra volta è stato bene e lungamente discusso; io mi riassumerò quindi ricordando al Senato che questo è un soggetto di natura specialissima; per conseguenza i provvedimenti non possono essere discussi sotto altro punto di vista che quello per il quale essi sono indicati. Preso questo punto di partenza, noi ci siamo valse di una tassa. Non è una tassa unica della sua specie e cade sopra soggetti i quali attualmente non hanno il valore che la tassa va a colpire dappoichè questa legge dà e toglie nel tempo stesso valore a questi oggetti; e quindi l'apprezzazione di questo provvedimento non deve essere assoluta, ma relativa; e concludo che il partito proposto in quest'articolo 13 è il solo possibile perchè l'Italia possa conciliare quei due diritti ai quali alludeva l'onorevole Ministro, cioè il diritto di proprietà che è sacro, col diritto di conservare le glorie nazionali che è nel cuore di tutti.

Ora non mi resta più che a rispondere pochissime parole alle difficoltà ultime poste innanzi dall'onorevole Senatore Pepoli, alle quali del resto ha già risposto l'onorevole Ministro.

Per me è evidente che le parole *oggetti di collezione* (giacchè non si dice *oggetti d'arte*, ma *oggetti di collezione*) significano tutto e non significano niente; è una voce che ha bisogno di essere specificata, perchè con essa si possono intendere tanto uccellini come quadri, tanto oggetti preziosissimi come qualsiasi oggetto.

L'onorevole Senatore Pepoli ha udito come sia stata intesa quella voce dal Senato e dal Governo, quando si votò uno speciale ordine del giorno, in occasione del trattato di commercio colla Francia. Ma io voglio pure ammettere il caso che la Francia volesse dissentire da quella interpretazione, e che l'Italia non credesse di poter insistere nella sua interpretazione (lo che, amo ripeterlo espressamente, non credo probabile e neppur possibile); ebbene, anche in questo caso, io dico, l'Italia

dovrebbe trovare altro modo per proteggere le proprie glorie nazionali.

Un'ultima raccomandazione.

Se tutto questo insieme di argomenti può persuadere il Senato a mantenere una tassa di una certa gravità, io pregherei il Senato di votare l'articolo tale quale è, senza toccarlo, perchè vi sono degli ordinamenti, i quali, tutti composti, hanno un valore; dislocati invece, lo perdono in gran parte. Ora, il concetto che informa questa legge è appunto che, a peggio andare, sia salva per lo Stato la quarta parte del valore del patrimonio artistico nazionale.

In queste proporzioni il tentativo vale la spesa della sua avventatezza e della sua crudeltà, se si vuole; in proporzioni minori, diviene un procedimento fiscale e nulla più.

E qui mi occorre rispondere all'onorevole Senatore Pantaleoni, il quale diceva allo Stato: perchè non comprate tutti questi monumenti d'arte?

Io non dubito che l'Italia sarà un giorno in tale condizione di prosperità da poter lottare collo straniero per mantenere le sue glorie artistiche; ma questo momento non è ancora venuto.

Noi abbiamo veduto uscire d'Italia un Raffaello, perchè il Governo, a torto od a ragione, non ha creduto di poter disporre di 200 mila franchi per comprarlo. Ora, in queste condizioni di cose, e fino a che mezzi e sentimenti migliori non prevalgano, noi dobbiamo adottare qualche riparo, non fosse che temporaneo, non fosse che per passare questa fase di povertà o di svogliatezza.

Il calcolo che io ho avuto l'onore di annunciare l'altra volta al Senato, come base delle disposizioni per questa parte contenute in questo articolo, è stato questo, e lo ripeto, perchè è brevissimo: il 25 per cento rappresenta il quarto del patrimonio artistico.

Ora, io ritengo che facendo quell'assegnamento che è giusto di fare sopra l'affetto che esiste ancora in Italia caldissimo per le arti e la storia patria, quel mezzo sia sufficiente, perchè, unito ai mezzi dei quali direttamente potrà disporre lo Stato, valga a farci attraversare questa fase salvando quasi tutto quello che noi desideriamo di salvare, e che senza alcuna precauzione noi potremo correr rischio di perdere.

L'onorevole Senatore Pepoli vorrebbe che ci

contentatissimo del 10: sia del 15, sia quel che volete, il principio è lo stesso, perchè non vedo ragione perchè possiate, come voi dite, confiscare il 15 e non il 20. Con queste mezze misure voi distruggereste un concetto, senza ottenere più lo scopo, mentre la vessazione e la pretesa ingiustizia rimarrebbero le stesse.

Io concludo, pregando il Senato a non volere turbare l'armonia di questa legge, da poi che essa è il risultato di una combinazione complessa, la quale è ordinata in tutte le sue disposizioni a fare ottenere il più largamente che si possa questo scopo così desiderato della conservazione delle sue glorie nazionali col minor sacrificio possibile del paese.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta all'onorevole Pepoli Gioacchino.

Senatore PEPOLI G. Io per verità credevo, onorevole Vitelleschi, che a Roma non ci fossero che gli svizzeri che montano la guardia al Vaticano; ignoravo fin qui che alcuni di essi sedessero anche in questo recinto. Ringrazio l'onorevole preopinante della notizia che ha voluto dare al Senato. Mi affretto però a dichiarare che dal canto mio accetto anche il nome che gli è piaciuto darmi di svizzero, e l'accetto di buon grado perchè, trattandosi di un popolo che ha sempre difeso la sua libertà, ogni leale cittadino debbe gloriarsi di essere paragonato ai suoi figli.

L'onorevole Vitelleschi ha poi dichiarato vivamente che non comprende che vi siano dei Senatori in quest'Aula che non si acconcino interamente alle sue idee, e che non amino l'arte in quel modo che egli l'ama. Mi permetta l'onorevole preopinante di dichiarargli che io amo l'arte quanto egli l'ama, e che non credo che egli possa ragionevolmente dire all'onorevole Pantaleoni ed a me, che ci onoriamo di essere suoi Colleghi, che noi siamo quasi dei barbari che non curano il patrimonio artistico dell'Italia, e ciò unicamente perchè dissentiamo dalle sue opinioni, che egli però ha eloquentemente svolte.

All'onorevole Amari risponderò, che io per verità credeva che fossimo raccolti in questa Aula per migliorare le leggi dei principi spodestati e i motuproprio dei Cardinali Legati,

non per imitarli; quindi l'argomento che egli ha tratto in campo, consenta che io lo affermi senza venir meno al rispetto che gli professo, non mi persuade nè punto nè poco, e non può aver alcun peso sull'animo mio.

Ed ora mi rivolgo all'onorevole Ministro.

Egli mi ha osservato che i diritti non sono assoluti ma limitati, e che il diritto di proprietà, come tutti gli altri diritti, soffre delle limitazioni.

Ammetto senza esitare la teoria dell'onorevole De-Sanctis. Ma a mia volta ardisco rammentargli, che quando la nazione nel suo interesse espropria una proprietà, non confisca il quarto del valore, come propone questa legge, ma rimborsa al proprietario il prezzo in lire e centesimi: anzi il più delle volte il compenso è maggiore della perdita reale.

Il preopinante confonde il diritto di espropriazione, che è legittimo, con il diritto di confisca, che è sempre illegale.

Quanto alla questione che io ho sollevato relativamente al trattato di Commercio, dal momento che il signor Ministro è tranquillo avrei mal garbo d'insistere sui miei dubbi. E come potrei supporre che un uomo così autorevole e serio come l'onor. De Sanctis, dichiarasse che dalla parte della Francia non vi sono difficoltà se non fosse sicuro che realmente non ce ne sono?

Egli poi mi ha detto: ma come mai l'onorevole Pepoli combatte la tassa e poi viene a proporre una del 10 per cento? Ho seguito il suo consiglio.

Non ha egli detto che bisogna fare delle transazioni, che la società vive di transazioni? Il mio emendamento è appunto una transazione. Sarà sempre meglio per un proprietario perdere il 10 0/0 che il 25 0/0. E qui dirò all'onorevole Senatore Vitelleschi che non vi è esempio in nessun paese civile di un dazio d'esportazione che salga così alto. Egli ha parlato del dazio che grava i piano-forti, ultimamente acconsentito dal Senato, ma quello è un dazio d'introduzione. È la limitazione di un dritto estero e non nazionale. Tra l'uno e l'altro dazio ci sta dunque un abisso.

Quanto alla tassa della proprietà fondiaria, ho sempre deplorato vivamente che si sia esagerato oltre misura. Ma io che ho combattuto appunto la esagerazione del tributo fondiario, con

qual criterio, con qual logica approverei oggi una nuova audace violazione del diritto di proprietà; approverei per i proprietari di quadri ciò che ho disapprovato per i proprietari di terre?

Io sono logico, ho combattuto la tassa fondiaria e combatto anche questa, la quale veramente eccede qualunque limite.

Osservo anzi che la fondiaria è una tassa antica, compenetrata nel prezzo della terra; ma per i quadri, per gli oggetti d'arte si tratta invece di una nuova tassa; si tratta di spogliare, di confiscare ad un tratto il quinto del capitale.

Fedele ai miei convincimenti quindi io propongo una tassa del 10 per cento, ed invio al signor Presidente la mia proposta.

Se non che, mi è nato un grave dubbio che io debbo sottoporre al Senato.

Io amerei che invece di tassa si usasse un'altra parola, imperechè si tratta di una nuova tassa; è ella ben sicuro, signor Ministro, che il Senato possa sancirla prima della Camera dei Deputati?

Lo Statuto parla chiaro: « le imposte debbono essere prima votate dalla Camera dei Deputati ».

Sottopongo questo dubbio all'onorevole signor Ministro, perchè non vorrei che nell'altro ramo del Parlamento trovassero che noi abbiamo ecceduto i limiti della nostra competenza.

So bene che la questione è ardua, spinosa: ma egli è per ciò che io credo forse pericoloso di sollevarla con questa legge. Ad ogni modo ne lascio il giudizio e la responsabilità all'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola per rivolgermi all'onorevole Senatore Pepoli, e pregarlo a non considerare quel calore, che si mette in una questione per la quale il Senato sente un grande interesse, come materia di fatto personale o come allusioni particolari a questo o a quello.

Noi siamo qui tutti vivamente impressionati della cosa, e naturalmente, parlando, si sente nelle frasi il calore che viene dal cuore, specialmente quando si parla così all'improvviso e

non si ha la scusa di aver meditato quello che si vuol dire.

Quanto alla questione della tassa, io debbo dire che nell'altro ramo del Parlamento, essendo stata notata la cancellazione di una voce e l'aggiunzione di questa ad un'altra, era dichiarato che a tutto questo si provvedeva con una legge speciale, che io avrei presentata in Senato, era inteso che questa materia del dazio sarebbe stabilita in questa legge speciale; ad ogni modo trattandosi d'arti e di una questione specialissima, io non credo che si voglia fare questione costituzionale. Quanto poi a quello che io diceva intorno alla transazione fatta dall'onorevole Pepoli, io volevo solamente dirgli questo: finchè egli mi fa questioni di diritto, ne convengo; ma quando egli medesimo mi riconosce il limite del diritto di proprietà, ed entra nell'idea della tassa, è questione solo quantitativa. E allora prego il Senato e prego il mio amico l'onorevole Pepoli di non fare questione di quantità. È evidente che se questa tassa non sale a certa cifra, non si ottiene l'intento desiderato. E, badate bene, il Ministro qui non è altro che l'interprete dell'Ufficio Centrale. Ha presentato la legge come l'aveva redatta l'Ufficio Centrale anche per fare omaggio al Senato, e per mostrare la fiducia che aveva nella sapienza di questo illustre Consesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io avrei dovuto chiedere la parola per un fatto personale, e non ho voluto usare questa espressione dinanzi all'onorevole mio amico Senatore Vitelleschi che, come Relatore, ci ha dato occasione. Al fatto personale ha replicato l'onorevole mio amico il Senatore Pepoli.

Io confesso sono stato fortemente ferito dall'espressione dell'on. Vitelleschi, che gli uomini che non sentono l'amore dell'arte e delle glorie nazionali non devono parlare su questo argomento. Io auguro a lui che abbia il decimo del mio amore per l'arte. Per cinquant'anni ho viaggiato tutta Europa per l'amore dell'arte e per l'amore delle cose nostre. E non dirò altro perchè mi è grave parlare di me stesso.

Giacchè ho la parola, dirò solamente che se avessi potuto esitare un momento nel combattere la proposizione che egli difende, ogni esitazione sarebbe dissipata dopo il suo di-

scorso. La risposta che egli mi ha fatto è stata questa. Io ho detto: invece d'imporre un'ingiusta tassa per impedire la vendita di oggetti d'arte comprateli, come fa un uomo d'onore; pagate come si fa in ogni espropriazione, e fate che sia libero al pubblico lo studiarli. Avete la prelazione e potete farlo. Egli mi ha replicato: siamo poveri! - Io non comprendo, Signori, che perchè si sia poveri, si abbia il diritto di commettere un'ingiustizia.

E, continuando il discorso, dirò all'onor. Caracciolo, il quale pretendeva che la tassa si pagasse in questo caso dal compratore, e perciò dall'estero: osservate che nella legge si dice che quando il Governo eserciti la prelazione sconsenterà sempre il quarto del prezzo a carico del venditore. Locchè è prova evidente, spero, che la confisca di questo quarto sul prezzo dell'oggetto, è nell'idea della legge. Nel resto poi dal momento che la ritenuta di un quarto del prezzo per le vendite all'estero è posta nella legge, tutti i possessori di questi oggetti sono stati già virtualmente privati del quarto del loro prezzo di vendita, anche senza che si vendano all'estero poichè nell'interno subiranno, per legge economica troppo nota, lo stesso deprezzamento. E con questo chiudo il mio discorso.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io prendo solamente la parola per dichiarare che quando ho detto che su questa legge non si poteva parlare se non si sentiva altamente l'amore dell'arte, non ho voluto mettere in discussione se lo sentissero o meno quelli che avevano parlato.

Io ho voluto alludere all'efficacia di questo amore. Io non dubito che l'onorevole Pantaleoni ne abbia quattro volte più di me, come egli sostiene: ma bisogna pur dimostrarlo.

Se egli non ha nessun modo di giovare, di proteggerla quest'arte, vuol dire che il suo è un amore inefficace; ed io parlava solamente dell'amore efficace, e non dell'amore infelice.

E giacchè ho la parola, ho bisogno in questa occasione di rispondere all'onorevole Pepoli, il quale mi diceva, quando io gli ricordava le imposte che gravano la proprietà fondiaria, che questa non se ne avvede perchè ha già scontato l'importo delle sue tasse. L'altro giorno ho trattenuto per poco il Senato per dimostrare il contrario.

Invece là dove proprio avviene qualche cosa di simile è nel soggetto che ci occupa. Questi oggetti, nella maggior parte delle Provincie d'Italia, del valore commerciale può dirsi che non ne hanno.

Tutti gli oggetti delle gallerie principali di Roma che cito perchè conosco, non sono commerciabili fino al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, leggo gli emendamenti proposti dal Senatore Gioacchino Pepoli per chiedere se vengano appoggiati.

L'uno di questi emendamenti sostituirebbe al 1° capoverso dell'articolo che dice: « Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso », un capoverso così concepito: « Nel caso che questi oggetti siano venduti, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al 10 per 100 del loro valore ».

Domando prima di tutto se questo emendamento sia appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola per proporre un *sotto-emendamento*.

Proporrei di sostituire la parola *ritenuta* a quella di *tassa*, onde evitare la questione della tassa.

PRESIDENTE. Udito il *sotto-emendamento* testè proposto dall'onorevole Senatore Pantaleoni, devo interrogare l'onorevole Pepoli se lo accetta.

Senatore PEPOLI G. Lo accetto.

PRESIDENTE. Ora domando se l'emendamento Pepoli combinato col *sotto-emendamento* Pantaleoni venga appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Pregherei l'onorevole Pepoli a volere sostituire la parola *prezzo* alla parola *valore*, perchè il prezzo è già indicato nella legge. Il prezzo è cosa certa, perchè risulterà dalla notifica del possessore degli oggetti d'arte, mentre il valore potrebbe dar luogo a gravi questioni.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli accetta?

Senatore PEPOLI. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'on. Senatore Pepoli Gioacchino colle modificazioni che sono state proposte.

Domando anzitutto all'onorevole Relatore e al signor Ministro se lo accettano.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Non l'accetto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho già dichiarato che non l'accetto.

PRESIDENTE. Lo rileggo: « Nel caso che questi oggetti siano venduti, il prezzo de' medesimi sarà assoggettato ad una ritenuta del 10 per 100 del loro prezzo ».

Chi intende approvare questo emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Ora, prima di porre ai voti l'art. 13, avverto che a questo articolo l'onorevole Senatore Pepoli propone un'aggiunta.

Intende il Senatore Pepoli che debba chiedersi subito se quest'aggiunta venga appoggiata?

Senatore PEPOLI. Sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Domando adunque se è appoggiata l'aggiunta proposta dall'onorevole Pepoli all'articolo 13, la quale consiste nelle seguenti parole: « Questo fondo sarà iscritto tanto nella parte attiva, quanto nella parte passiva del Bilancio della Pubblica Istruzione ».

Chi appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Il Ministero dichiara che non ha difficoltà di accettare quest'aggiunta.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione pure l'accetta.

PRESIDENTE. Leggo adunque l'art. 13 coll'aggiunta proposta dal Senatore Pepoli, accettata dal Ministro e dalla Commissione.

Art. 13.

Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'articolo 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà as-

soggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo, in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denuncia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello della vendita degli oggetti, che per non avere importanza storica o artistica, o per essere soverchiamente ripetuti, possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge, formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica, per provvedere all'incremento del Museo delle collezioni nazionali.

A questo punto prego il signor Ministro e l'onorevole Relatore della Commissione di volere dare qualche chiarimento sull'inciso « o per essere soverchiamente ripetuti » che sussegue alle parole « per non avere importanza storica o artistica ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Queste parole furono inserite a richiesta del precedente Ministro della Pubblica Istruzione particolarmente in riguardo degli oggetti provenienti dagli scavi che sono proprietà del Demanio. Egli desiderò che fosse detto, sebbene indirettamente, che si potessero alienare quando sono soverchiamente ripetuti o inutili per le collezioni del Governo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Mi permettano l'onore. Ministro e il Relatore dell'Ufficio Centrale di chiedere loro uno schiarimento. Se ho bene affermato il loro concetto, essi colla tassa del 25 per cento si propongono di salvare all'Italia il quarto del patrimonio artistico nazionale che minaccia di emigrare. Ora, se ciò è esatto, perchè lasciare che la legge tacitamente ammetta che il prodotto della tassa possa esser impiegato ad altri scopi? Io so, per esempio, che si sta organizzando, per iniziativa del cessato Ministro Coppino, un museo nazionale, dove si raccolgono quadri e statue di autori viventi.

Ora, non mi pare che questi fondi dovessero

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

essere erogati a questo scopo, perchè allora non sarebbe vero che il sacrificio che si chiede ai proprietari di alcuni capi d'opera sia un sacrificio alla gloria antica italiana. Se i denari saranno sperperati ad altro fine noi non salveremo quella parte di patrimonio che tanto sta a cuore all'onorevole Vitelleschi. Avremo fatta una iattura al principio di proprietà senza raggiungere lo scopo che, secondo i criterî dei miei oppositori, giustifica l'enormità della tassa proposta. Concludo, proponendo che si dichiari che quei fondi non dovranno essere impiegati che all'acquisto degli oggetti compresi nel catalogo e che minacciano di emigrare.

Così spero dimostrare all'onor. Senatore Vitelleschi che l'amore dell'arte lo sento anch'io.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Aderisco alla proposta dell'onorevole Pepoli.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è lieto che l'onorevole Ministro accetti questa limitazione; non domanda di meglio.

Parmi però che non si dovrebbe tenere come una limitazione assoluta; ad ogni modo dapochè l'onorevole Ministro aderisce che quei fondi siano dedicati all'acquisto degli oggetti che sono in pericolo di emigrare, l'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. L'emendamento verrebbe dopo le parole: *formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica per provvedere all'incremento dei Musei e delle collezioni nazionali*, e consisterebbe nello aggiungere questo inciso: *e specialmente all'acquisto degli oggetti che emigrassero all'estero*.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Magliani ha la parola.

Senatore MAGLIANI. In quest'articolo è detto: « formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica ». Ora, io desidero sapere se il Ministero potrà disporre di questa somma senza i riscontri prescritti dalla legge sulla contabilità dello Stato.

E siccome io credo, che nè l'Ufficio Centrale, nè l'on. Ministro abbiano questa intenzione, mi pare che si dovrebbe l'ultima parte dello articolo modificare nel senso che del fondo di cui si tratta il Ministro dell'Istruzione Pubblica debba disporre, *conforme alle leggi di contabilità dello*

Stato, per provvedere all'incremento dei Musei e delle collezioni nazionali.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'onor. Senatore Pepoli, concordato con l'Ufficio Centrale e col signor Ministro, non potrebbe, senz'altro, appagare il signor Senatore Magliani?

L'emendamento farebbe terminare l'articolo colle seguenti parole: « questo fondo sarà iscritto tanto nella parte attiva quanto nella parte passiva del Bilancio della Pubblica Istruzione ».

Senatore MAGLIANI. Chiedo scusa, non conosceva quest'emendamento: parmi che così rimane soddisfatto il mio desiderio.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Brioschi domanda la parola su quest'articolo?

Senatore BRIOSCHI. L'ho domandata per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 13 cogli emendamenti:

« Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'articolo 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo, in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denuncia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa, come quello della vendita degli oggetti, che per non avere importanza storica o artistica, o per essere soverchiamente ripetuti, possano essere, secondo le norme di questa legge, venduti dal Demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge, formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica, per provvedere all'incremento dei Musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti che emigrassero all'estero.

Questo fondo sarà iscritto tanto nella parte attiva quanto nella parte passiva del Bilancio della Pubblica Istruzione. »

Chi approva quest'articolo 13, come or ora lo ho letto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Brioschi ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore BRIOSCHI. Ho domandato la parola per proporre al Senato di sospendere la discussione di questo progetto di legge e cominciare invece quella dell'altro progetto: *Per una inchiesta parlamentare sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze*, di cui fu chiesta l'urgenza dal Ministero e fu accordata dal Senato. Ora, sono già le ore 4 1/2, e se noi continuiamo nella discussione non si giungerà in tempo a votare in questa tornata quella riguardante l'inchiesta sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se il Senato così crede, io non ho nulla ad opporre, sia perchè l'attuale progetto di legge è per la maggior parte approvato, sia perchè urge il provvedere alle condizioni finanziarie del Comune di Firenze.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se voglia sospendere la discussione del progetto di legge sui monumenti per porre immediatamente in discussione l'altro progetto già dichiarato d'urgenza, che riguarda l'inchiesta sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze.

Chi intende di accordare questa modificazione all'ordine del giorno è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora devo dare notizia al Senato di un dispaccio che ho testè ricevuto dal signor Ministro dell'Interno.

« Roma, 16 maggio 1878.

« S. M. il Re, ha oggi sanzionato e promulgato la legge testè votata dalle Camere legislative per la erezione di un monumento nazionale in Roma, alla memoria di Re Vittorio Emanuele, liberatore della patria e fondatore della sua unità.

« All'art. 6° di detta legge è stabilito che la

Commissione preposta alla determinazione della qualità del monumento, del luogo in cui lo stesso dovrà sorgere, del programma per la formazione e la scelta del progetto, debba avere fra i suoi componenti nove Senatori.

« Io mi reco premura di segnalare alla E. V. tale disposizione, pregandola di provvedere affinché dal Senato sia tosto fatta la nomina dei nove suoi membri che debbono far parte della Commissione di cui si tratta.

« Attenderò con sollecitudine l'indicazione delle nomine che saranno fatte per partecipare a S. E. il Presidente del Consiglio, presidente della Commissione, affinché questa possa senza indugio dare opera ai suoi lavori ».

Domando al Senato come intenda procedere alla nomina dei nove membri.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Ecco ciò che stabilisce l'art. 21 del nostro Regolamento:

« Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

« 1° Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato; in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciascheduno Ufficio, i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale.

« Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti ».

Se il Senato intende di stare a questo primo numero dell'articolo 21 del Regolamento, la nomina di nove Senatori per la Commissione del monumento sarà inscritta per gli Uffici all'ordine del giorno di domani.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Questo che fu letto dall'onorevole Presidente è uno dei modi di elezione; ma nello stesso Regolamento dev'essere indicato anche l'altro modo di elezione diretta del Senato in seduta pubblica come si fa per tutte le altre Commissioni.

PRESIDENTE. Questo caso è contemplato dal n. 2 dello stesso articolo 21, così concepito:

« 2° Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta, fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato ».

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Mi pare che non sia nuovo il caso che viene in discussione, nè sia la prima volta che il Senato si sia manifestato sopra la nomina di alcuni membri che debbono far parte di una Commissione.

Benissimo il nostro Presidente disse che nel nostro Regolamento ci erano diversi modi, e li indicò al Senato; ma tacque di un terzo dei modi, ed è quello di delegare questa nomina alla Presidenza, ovvero al Presidente solo. Io quindi proporrei al Senato che la nomina dei nove membri, i quali debbono far parte della Commissione per il monumento da alzarsi alla memoria del glorioso Vittorio Emanuele, sia deferita alla Presidenza.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore De Filippo.

Io non posso parlare nè *della Presidenza*, nè *per la Presidenza*, giacchè il numero 3 dell'articolo 21 del nostro Regolamento, al quale egli allude, parla solo del *Presidente*.

Parlando dunque per me, devo pregare il Senato di non affidarmi quest'incarico, al quale mi sentirei assolutamente disadatto.

I primi due numeri dell'articolo 21, che già furono letti, provvedono a che la scelta venga fatta *dal Senato* o negli Uffici, o in seduta segreta; e mi pare che all'uno od all'altro di questi partiti convenga attenerci.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io credo che, trattandosi di una Commissione che deve avere attitudini speciali, di una Commissione di fiducia, sia più facile che l'onorevole signor Presidente, che conosce tutto il personale del Senato, possa sceglierla, e quindi, senza dire altro, appoggio la proposta del Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. Ho detto, e mi rincresce dovere ripetere che, se il Senato mi desse questo mandato, dovrei assolutamente pregare di esserne esonerato, perchè sento di non avere le cognizioni che si richieggono per procedere alla scelta dei nove membri.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io avea fatto la mia proposta per economia di tempo, e perchè cre-

dea che la nomina fatta dall'onorevolissimo Presidente sarebbe riuscita a seconda de'nostri comuni desiderî; ma siccome il nostro Presidente respinge risolutamente l'incarico che io desiderava gli fosse affidato, ritiro la mia proposta, e ne fo un'altra, cioè, che domani il Senato in seduta pubblica nomini i nove Senatori che dovranno far parte della Commissione della quale si tratta.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la nuova proposta dell'onorevole Senatore De Filippo, cioè che la nomina sia fatta dal Senato in seduta pubblica domani.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani al principio della seduta pubblica saranno distribuite le schede perchè i signori Senatori possano scrivere nove nomi, seguendo del resto la norma tracciata dal N. 2 dell'art. 21 del nostro Regolamento.

Discussione del progetto di legge per l'inchiesta parlamentare sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze.

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del progetto di legge per l'inchiesta parlamentare sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze.

Invito i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge del quale si tratta.

Il Senatore *Segretario* CHIESI legge:

Art. 1.

Una Giunta procederà ad una inchiesta sull'amministrazione del Comune di Firenze, per riconoscere se ed in quale misura il presente squilibrio delle finanze di quel Comune derivi da spese straordinarie, incontrate regolarmente per un interesse generale della nazione, come conseguenza necessaria dell'aver ivi risieduto il Governo del Regno dall'anno 1865 al 1871.

Art. 2.

La Giunta sarà composta di 15 membri, dei quali sei nominati dal Senato, sei dalla Camera dei Deputati, e tre con Decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

La Giunta stessa eleggerà nel suo seno il proprio Presidente.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dalla legge che concerne i monumenti e le arti italiane, alla legge che concerne quella Firenze che conserva fra le sue venerate ed antiche mura forse le più splendide manifestazioni del genio italiano, è breve il passo.

Mi preme anzi tutto di dichiarare che, io, o Signori, darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, imperocchè desidero vivamente che la luce si faccia piena ed intiera sui dolorosi casi di Firenze, tanto a beneficio di quella gentile città quanto a beneficio dell'Erario italiano.

Incomincio dall'applaudire l'onorevole Relatore che ha dichiarato che questa inchiesta non debbe fornire pretesto a nessun'altra città o municipio italiano per invocare simile provvedimento.

Debbo però francamente aggiungere che per conseguire pienamente lo scopo a cui questa legge intende è necessario, che l'inchiesta sia ampia, che l'inchiesta non si fermi unicamente colà, dove ha indicato l'onorevole Relatore. Credo che per formarsi un giusto criterio di questa gravissima questione sia necessario considerare minutamente le condizioni economiche del Comune di Firenze e ricercar quali siano stati gli errori che l'hanno travolto nell'attuale perplessità.

Sopra un punto speciale io desidererei vivamente che la luce si facesse, imperocchè si tratti per me quasi direi di un fatto personale.

Alcuni autorevoli diari fiorentini, del disastro economico di Firenze non si peritano di accusare gli uomini che hanno negoziato e stipulato il trattato che condusse a Firenze la capitale, imperocchè coi loro atti, colle loro parole essi fecero sorgere negli amministratori del Comune il convincimento che la capitale rimarrebbe stabilmente a Firenze.

Se ciò fosse esatto, se veramente il Governo avesse detto al Municipio di Firenze: — noi abbiamo rinunciato di andare a Roma, qui siamo venuti, qui ci fermeremo — la responsabilità degli amministratori del comune di Firenze diminuirebbe d'intensità.

Ma questa scusa postuma che oggi si invoca non ha fondamento alcuno di verità.

Il Governo ha sempre nettamente, recisa-

mente affermato ch' egli aveva fermo proposito di andare a Roma.

E che ciò sia vero me ne è garante il fatto che fu gran parte del Municipio di Firenze l'onorevole Peruzzi, che sedeva nei consigli della Corona quando fu negoziata la convenzione.

Egli non può aver dato a quell'atto internazionale un'interpretazione indebita, ingiusta, contro la quale io protesto.

Quando io era a Parigi e negoziava quel patto internazionale, l'onorevole Peruzzi scrivendomi, insisteva vivamente che io dichiarassi a voce alta, a fronte scoperta all'Imperatore dei Francesi che noi non intendevamo rinunciare in nessun modo a Roma. Altri potranno tirare in campo la favola dei cartoncini inglesi legati col nastro più o meno celeste, ma l'onorevole Peruzzi, sono sicuro conoscendo la lealtà del suo carattere, non può aver mai tratto in inganno i suoi concittadini; non può aver pronunziate parole che suonassero diversamente di quelle che egli medesimo mi scrisse, e che io ho ripetuto all'Imperatore dei Francesi: No, mai, l'Italia non rinunzierà alla sua naturale capitale che è Roma.

Queste parole, che non erano che l'eco di quelle pronunziate dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Visconti, appartengono alla storia e non si possono cancellare.

Non ammetto quindi che si possa incolpare dei disastri finanziari di Firenze il convincimento che la convenzione di settembre le avesse assicurato stabilmente la permanenza della capitale.

Esorto quindi la Commissione d'inchiesta a cercare a questo proposito la verità, anche nell'interesse di Firenze, poichè, se fosse vero che quell'affidamento fosse stato dato, gran parte de' suoi errori potrebbero essere amnistiati.

Il secondo quesito che io desidererei che la Commissione d'inchiesta risolvesse è questo: Se la capitale fosse rimasta a Firenze, le condizioni finanziarie oggi di quel comune sarebbero migliori?

Io dal canto mio non lo credo, poichè non veggo nesso fra il viale dei Colli e il trasporto stabile o non stabile della capitale.

Io ho udito fin qui parlare di fare un'inchiesta sopra gli atti amministrativi del co-

mune di Firenze e sopra le condizioni in cui si trovano i contribuenti.

Ma io vorrei, o Signori, che la Commissione d'inchiesta rivolgesse le sue indagini anche sopra un'altro punto. Noi abbiamo una legge comunale, la quale conserva rigorosamente il principio di tutela. Tutte le volte che alcuno fra noi ha proposto di riformare quella legge, diminuendo i vincoli (io non sono però fra quelli) si sono alzate grandi grida, dicendo che la tutela è necessaria al regolare andamento della amministrazione. Senza tutela governativa, al dire di alcuni, i Municipi precipiterebbero tutti nell'abisso del disavanzo.

Ora, vorrei che la Commissione d'inchiesta esaminasse come questa tutela sia stata esercitata. Vorrei che la Commissione d'inchiesta non si peritasse di andare al fondo, per giudicare consenziosamente se furono difesi dai tutori i diritti, i bisogni della popolazione fiorentina; e questa parte d'inchiesta desidero vivamente si compia anche per il bene di tutta Italia, poichè non dobbiamo dissimularci che la mancanza di una oculata tutela, peggiora e minaccia le condizioni economiche dei nostri comuni.

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Qui è il vero nodo della questione; e tutti i Municipi, compreso quello di Firenze, non sarebbero nelle dolorose condizioni in cui sono, se la legge fosse rigorosamente applicata.

Io amo molto le libertà comunali, ma ad un patto, che coloro che amministrano le sostanze pubbliche sieno responsabili di quello che fanno, altrimenti noi cadremo pur troppo in una vera anarchia amministrativa. È il principio di autorità, il rispetto della legge, che bisogna anzitutto reintegrare nel nostro paese, se si vuol procurare ai comuni, se si vuole procurare ai contribuenti un poco di refrigerio a tanti dolori che li premono.

Conchiudo, esprimendo il desiderio che la Commissione d'inchiesta non si limiti a fare un'inchiesta sui pupilli, ma una buona volta ne faccia pur una anche sui tutori.

Io sarò lieto se i criteri raccolti dalla Commissione parlamentare potranno autorizzarci ad alleviare le condizioni di quel nobilissimo paese che, come ben disse il Relatore, è gran parte d'Italia.

Io desidero vivamente che alla serenità del suo bel cielo risponda nuovamente la serenità dell'anima dei suoi abitatori.

Ma sventuratamente, o Signori, temo che quel povero paese non avrà grande refrigerio dai sussidi che noi gli potremo accordare, perchè, saldati pur anche i debiti, le condizioni dei contribuenti rimarranno inopportabili, per quei gravissimi tributi che violano quasi tutti nella loro applicazione la legge. Fatto che prova appunto che la tutela fu malamente esercitata.

Taccio che Firenze ha il doloroso primato in in tutta quanta Europa per le tasse.

Sì, Firenze è la città più aggravata di tutto il mondo civile.

Ho qui sott'occhio la statistica internazionale pubblicata dal signor Rovosc di Buda-Pest, e da questa appare che in tutti i rami d'imposta la città di Firenze è maggiormente aggravata. Essa che è la più gentile e più cara città del mondo, oggi è la più povera e la più infelice.

E non sono le leggi dello Stato, per quanto sieno gravi, che l'hanno ridotta in così miserrime condizioni, ma bensì le arbitrarie interpretazioni di esse di cui fu vittima.

Citerò due esempi in cui la legge fu violata in modo veramente straordinario.

Voi rammenterete, o Signori, che il Senato e la Camera dei Deputati hanno votata una legge che limita i centesimi addizionali, e che non consente che essi siano oltrepassati per spese che non abbiano il carattere obbligatorio.

Ora, i centesimi addizionali di Firenze oltrepassano di gran lunga il limite legale e non sempre per spese obbligatorie.

Forse aveva carattere obbligatorio, per tacere di molte altre, la spesa per il teatro della Pergola, che fino all'anno passato ha figurato nel bilancio fiorentino?

Ma, o Signori, la violazione più audace che sia stata perpetrata in quel misero paese in fatto d'imposte, non è quella che concerne la tassa dei fabbricati, ma bensì quella che concerne la tassa di famiglia. Violazione che è stata funestissima anche perchè è stata contagiosa.

Se l'onorevole Ministro dell'Interno e l'onorevole Ministro delle Finanze non vi metteranno freno, essa minaccia di manomettere tutti i Municipi italiani.

E per meglio chiarirne la importanza mi è d'uopo di richiamare alla vostra memoria alcuni precedenti.

Quando il potere legislativo votò la tassa di famiglia, esso lasciò ai Comuni larga facoltà sul modo di imporla, ma da tutto l'insieme della discussione appare che egli non la considerò che come una tassa lievissima e che sostituiva nei comuni foresi in parte il dazio consumo.

Nè altrimenti la interpretò il Consiglio di Stato.

Io ne ho letto, per la grazia concessami dall'ex-Ministro Depretis, i pareri originali.

Esso nei primi regolamenti che gli furono presentati dalle singole deputazioni comunali, pose per base che il massimo di questa imposta non potesse innalzarsi che di lire 50, appoggiandosi appunto sul criterio che essa non era che una sostituzione al dazio comunale forese. Coerente a questo concetto, allorquando gli fu inviato il Regolamento per la provincia di Firenze, il quale fissava a 1600 lire il massimo dell'imposta, prima a sessioni ristrette, poscia a sessione piena, egli lo respinse recisamente dichiarando che non era comportabile che si desse a' Comuni la facoltà d'imporre una nuova tassa di ricchezza mobile, e soprattutto che si desse loro la facoltà d'imporla senza restrizioni, senza nessuna cautela per i contribuenti. Eppure, o Signori, quel Regolamento, nonostante il rifiuto netto, preciso che lo dichiarava incostituzionale, offensivo ai diritti dei contribuenti, fu approvato dal Ministero e fu inesorabilmente applicato.

Ora, o Signori, io vi esorto di considerare quali possono essere le condizioni dei contribuenti che pagano allo Stato il 13 e 40 per cento sulla ricchezza mobile e che poscia sono sottoposti ad un'altra tassa d'indole eguale, e che colpisce press'a poco la medesima materia imponible.

E qui, ripeto, che sventuratamente l'esempio fu contagioso. Ne parlo con amarezza anche perchè nel mio paese i contribuenti sono vittime di un'identica violazione di legge.

Fu domandato regolarmente al Consiglio di Stato il parere sul regolamento che determina le norme ed i limiti della tassa di famiglia. Il Consiglio di Stato lo respinse come illegale ed arbitrario, con un linguaggio anche più severo di quello che aveva usato relativamente a quello

di Firenze. Eppure, e ciò è anche più grave, dopo il primo rifiuto non si tentò nuovamente la prova come esige la legge: fu approvato senza esitanza e senza quelle correzioni suggerite dal Consiglio di Stato.

Era forse così grave, disastrosa la posizione del Municipio bolognese che autorizzasse questo strappo alla legge?

No; in quel medesimo tempo si autorizzava la costruzione di un giardino pubblico che graverà il bilancio di 30,000 lire annue, ad onta che la imposta dei fabbricati, contrariamente ad ogni legge, giunga al 40 per cento.

Io dunque desidero che si esamini accuratamente questa questione, perchè sento rumo-reggiare che molti altri comuni pensano essi pure ad ingrossare la tassa di famiglia per far fronte alle loro spese inconsulte. Come gli annegati, si attaccano alla prima corda che trovano senza considerare se è una corda solida. In questo modo si viola in Italia, per la tacita complicità dei Ministri, la legge. Stanno per attaccarsi ad una corda, non ostante il parere replicatamente espresso dal più autorevole Corpo dello Stato.

Io poi sono lieto del pareggio ottenuto dallo Stato, pareggio che anzi è convertito in avanzo perchè dagli onorevoli Ministri si pensa a diminuire le imposte; ma il mio soddisfacimento non può essere pieno ed intero fino a tanto che il Governo non porterà le sue cure più assidue ed efficaci sulle condizioni dei Municipi. Il pareggio del Bilancio dello Stato, in questa condizione di cose, non è che una maschera che ride applicata ad un volto che piange.

E qui avrei finito se non dovessi fare alcune considerazioni su di un grave argomento e speciale, ma che si riattacca a questa questione. Non oserei importunarvi più a lungo se vedessi venir meno, ascoltandomi, la vostra consueta indulgenza.

Pur troppo, nei nostri uomini di Stato è prevalsa la dolorosa consuetudine di metter mano ai denari dello Stato senza esservi debitamente autorizzati. Non dico ciò per gli attuali Ministri i quali, per amor del vero, non hanno speciali peccati a questo proposito sulla coscienza.

So bene che mi si obbietterà da taluno che i signori Ministri sono tutti fior di galantuomini e che quindi il pubblico denaro non corre nessun pericolo. Risponderò come Napoleone I

rispose al conte di Beugnot che era Ministro delle Finanze del piccolo granducato di Berg.

Egli si accorse che molti mandati militari, come appunto è accaduto ultimamente in Italia, erano stati spediti senza la voluta autorizzazione.

Napoleone andò in furia e gli diede una di quelle lavate di testa che qualche volta egli soleva dare anche alle persone che gli erano più affezionate. Il conte di Beugnot se ne offese altamente e gli disse: Sire, voi dunque mi credete uomo poco onesto?

L'imperatore non rispose, ma la sera dopo il pranzo lo condusse con lui a diporto, e giunto sul ponte del Reno si fermò e gli domandò: Ditemi, conte, perchè hanno messo questo parapetto?

Il Ministro rimase perplesso ed incerto. Allora l'Imperatore soggiunse: l'hanno messo perchè fra tante persone che vi passano vi possono essere dei pazzi e dei fanciulli, che, non avendo criterio, possono precipitare nelle acque.

E non vi possono essere fra tanti Ministri dei Ministri poco onesti che, una volta aperta la strada, ne approfittino per farvi passare i loro interessi?

Riconosco il sentimento nobilissimo che ha spinto l'onor. Depretis a soccorrere Firenze, perchè il disastro che avea colpita Firenze era un disastro che interessava il credito di tutta la Nazione.

Non gli faccio accusa speciale, ma non dissimulo che sono grandemente preoccupato, vedendo ripetersi sovente il fatto che la legge di contabilità non si tiene in quel conto che si dovrebbe tenere.

Conchiudo, che è necessario che il Senato richiami l'attenzione del Governo e del paese sopra questa iattura delle nostre leggi.

L'altro giorno, quando nell'altro ramo del Parlamento alcuni accusavano il Ministro Depretis di avere emessi dei mandati irregolari per Firenze, che cosa rispondeva l'onorevole Seismit-Doda?

« Anche Voi, Signori della destra, avete fatto altrettanto quando si trattava del prestito fatto in Roma ».

Io desidero vivamente che gli attuali onorevoli Ministri rimangano sempre seduti su quegli scanni, perchè sono sicuro che essi non cederanno al contagio, ma non vorrei poi che ve-

nissero degli altri Ministri, che per scusare delle violazioni eguali, invocassero non solo l'esempio dei loro predecessori, ma ciò che è peggio, invocassero la facile amnistia da cui questi atti sono stati coperti fin qui. Purtroppo fra gli errori commessi dai Parlamenti d'Italia, dobbiamo annoverare le facili amnistie, di cui si sogliono o per un sentimento di indulgenza o per spirito di partito, coprire gli errori amministrativi e politici.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Detto ciò, non mi rimane che a far voti sinceri perchè quella nobile città, che ci ha ospitati per tanto tempo, non sia fatta più lungamente segno di grandissime sciagure; ed è con un vero sentimento di devozione che le auguro la fine d'ogni suo lutto, perchè io mi rammento che ella ha reso così grandi servizi all'Italia, quando nei primordi della nostra liberazione, votando la sua annessione all'Italia, ha dato il nobilissimo esempio alle sette sorelle di deporre la sua corona ducale sull'altare dell'a patria.

Per debito di riconoscenza facciamo adunque tutto per salvare Firenze. Una cosa sola che noi non possiamo, non dobbiamo mai fare sì è quella di violare la legge, perchè un paese che ha la disgrazia di violare la legge, tardi o presto è trascinato sulla strada della rovina e dell'anarchia. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Magliani.

Senatore MAGLIANI. Io non sono iscritto in questa discussione, perchè, come è già stato espresso nelle Relazioni ministeriali alla Camera elettiva e al Senato, come è stato detto nella discussione alla Camera, come è stato ripetuto dal nostro Ufficio Centrale, non si tratta ora di pregiudicare nessuna questione, ma si tratta solamente di votare la proposta di una legge di inchiesta sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze. Io non parlerò adunque di Firenze, non parlerò delle sue condizioni finanziarie, delle cause del dissesto economico da cui è travagliata, e molto meno entrerà a discorrere della questione più generale toccata dall'onorevole Senatore Pepoli intorno alla necessità della sistemazione del regime tributario dei Comuni. Ma l'onorevole Pepoli nell'ultima parte del suo discorso ha accennato con parole severe ad alcune anticipazioni autoriz-

zate dal Ministero precedente a favore del Comune di Firenze; e tanto più vivamente ha biasimati questi atti come illegali, perchè rivelano, secondo lui, una consuetudine pericolosa alla quale è necessario oramai di porre un freno efficace.

Avendo io avuto l'onore di far parte dell'ultimo Ministero presieduto dall'onor. Depretis, mi sento, come il Senato facilmente intende, in dovere di sottoporli qualche schiarimento il quale potrà valere, io spero, non solo ad attenuare, ma ad eliminare ogni acerbità di accusa.

Io non sostengo al certo che il Governo debba avere ingerenza nelle faccende finanziarie dei Comuni; credo invece che debba sempre mantenere fermo il principio fondamentale nel nostro diritto pubblico interno dell'autonomia dei Comuni, e della separazione delle finanze comunali dalla Finanza erariale.

Sarebbe stato perciò scorretto e tale sarebbe in avvenire qualunque provvedimento di un qualunque Ministro delle Finanze che a spese del Tesoro pubblico e dei contribuenti avesse pensato, o pensasse di venire in aiuto alle finanze dissestate di un Comune. Ma, o Signori, il fatto del quale ora si parla è alquanto diverso.

E primieramente non si tratta di spese e anticipazioni fatte direttamente dal Tesoro dello Stato, come pare che creda l'onor. Senatore Pepoli.

Il Tesoro dello Stato non ha fatto nessun pagamento, e nessun prestito al Comune di Firenze, come è provato evidentemente dai documenti che furono già presentati alla Camera elettiva. Fu data bensì autorizzazione alla Banca nazionale di fare alcune anticipazioni contro cambiali sottoscritte dal Comune, coll'aggiunta per altro della garanzia del Tesoro, in caso che non fossero state rinnovate, o pagate alla scadenza.

È ben diverso il fatto di un pagamento effettivo da quello di una obbligazione eventuale.

L'obbligazione, oltre ad essere eventuale, è soggetta di sua natura alla condizione della approvazione del Parlamento.

Essa può impegnare la responsabilità dei Ministri, ma non compromette il Tesoro.

Non credo già che questa obbligazione anche eventuale, non autorizzata per legge, sia in massima regolarmente contratta. Può e deve con-

siderarsi come uno di quegli atti dettati da imperiosa necessità di cui il Governo assume la responsabilità in momenti difficilissimi e supremi, colla fiducia di potere ottenere un *bill* di indennità dal Parlamento; non può e non deve considerarsi come regolare ed ordinario atto d'amministrazione.

Giova però esaminare la cosa in se stessa.

Bisogna distinguere, o Signori, due atti diversi.

Vi fu primieramente l'autorizzazione data (credo in giugno 1877) dal Ministero delle Finanze alla Banca nazionale di fare un prestito di alcuni milioni al Comune di Firenze. È noto che per gli Statuti di quella Banca, come di qualunque altra Banca di emissione ed anche per i decreti legislativi che regolano il corso forzoso, una Banca di emissione non può fare impieghi diretti se non dietro autorizzazione del Ministero delle Finanze dicono certo allora col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ora quest'autorizzazione fu chiesta dalla Banca nazionale come una condizione *sine qua non* per poter legalmente fare il prestito al Comune di Firenze, ed essa fu regolarmente concessuta; imperciocchè gli stessi statuti, gli stessi decreti legislativi che ho rammentato permettono al Governo di darla nei casi di necessità e di urgente, e per motivi di grande interesse pubblico.

Il caso di Firenze era urgente, era gravissimo, il suo fallimento poteva gravemente compromettere l'ordine pubblico, la sorte di molti istituti, la fortuna di molte famiglie; comprometteva di certo il credito di una cospicua città italiana.

Nulla dunque vi fu di irregolare in questa autorizzazione del Ministro delle Finanze alla Banca di fare un prestito al Comune di Firenze; e simili autorizzazioni sono state date in tutti i tempi, come quella di fare un prestito al comune di Roma, della quale parmi che facesse anche cenno il Senatore Pepoli.

Vi è però l'altra parte, cioè la garanzia data dal Governo, ed è la sola parte degli atti del Ministero Depretis che potrebbe dar luogo ad osservazioni; imperocchè il Ministero non era autorizzato per legge a concedere questa garanzia.

Il Ministero però nel cedere alle istanze della Banca per avere una garanzia si proponeva di

chiedere un *bill* d'indennità al Parlamento, e ne aveva l'occasione prossima, dappoichè intanto si decise di concederla inquanto avendo fatto un accurato esame delle condizioni finanziarie del comune di Firenze, e delle proporzioni del compenso accordatogli pel trasferimento della capitale, vide che se non la giustizia, una grande equità politica avrebbe dovuto prevalere perchè si fosse concesso un supplemento all'indennità già stabilita colla legge del 1871. Un progetto di legge era a tale effetto apparecchiato; cause straordinarie ritardarono la riconvocazione del Parlamento; e intanto conveniva impedire i danni, per evitare i quali il progetto medesimo erasi predisposto. Se si fosse fatto altrimenti, si sarebbe operato contro lo scopo che volevasi raggiungere.

Ma anche questo non basterebbe a giustificare pienamente il Ministero; la questione dell'essere o no dovuto un compenso era grave per se medesima, tanto grave che il nuovo Ministero ha creduto conveniente, per plausibilissime ragioni, di far precedere a qualunque deliberazione del Parlamento il parere di una solenne Commissione d'inchiesta.

Non bastava adunque questa sola considerazione della probabilità della concessione di un supplemento di compenso per rendere piena ed efficace la fiducia del Governo nel *bill* d'indennità che stava per chiedere; vi era, o Signori, un'altra ragione.

Il Comune di Firenze da più tempo vanta un credito contro l'erario dello Stato di più di 9 milioni, consistenti in 3,136,000 lire di capitale ed in 6,184,000 lire d'interesse.

Questo credito deriva da che il Granduca di Toscana con un suo decreto aveva imposto al Comune di Firenze di anticipare le spese necessarie al mantenimento delle truppe austriache ivi stanziato, spese essenzialmente erariali e di competenza del Governo.

In questo medesimo decreto il Sovrano assoluto della Toscana si riservò di provvedere al modo di rimborso a favore del Comune.

Sotto lo stesso Governo, una Commissione governativa liquidò l'ammontare di queste spese; e in seguito alla fatta liquidazione la depositaria generale toscana, cioè a dire il Tesoro toscano, pagò 4/10 della somma liquidata. Per pagare il rimanente fu iscritta sul Gran Libro una rendita da cedere al Comune.

Il pagamento però non ebbe luogo, perchè nel 1859 il Governo nazionale della Toscana si valse di quella rendita per altri usi più urgenti. Allora dallo stesso Governo nazionale emanò un altro decreto per la creazione di Buoni del Tesoro, destinati alla estinzione del debito. Ma sventuratamente neppure questo decreto poté avere effetto, perchè spirarono appunto allora i poteri del Governo locale.

A tutti questi atti governativi che provano l'origine e la competenza puramente erariale del debito, alla ricognizione solenne fattane dal Governo toscano granducale e poi nazionale, si aggiunge che una parte non piccola delle cambiali che il comune di Firenze aveva dovuto sottoscrivere per far fronte alle sue obbligazioni era garantita fin dal 1861 con firma del Ministro delle Finanze.

Il Ministero adunque, veduto il complesso di questi fatti, esaminati i documenti da cui deriva la ragione del credito del comune di Firenze, poté fare questo ragionamento: Se anche il Parlamento non accordasse nessun supplemento di compenso alla città di Firenze per le spese e danni sofferti per essere stata sede del Governo fino al 1871, se anche questa ipotesi si avverasse, non è però da temere che neghi di stanziare i fondi per pagare un debito che lo Stato ha verso il comune e che in gran parte esso ha garantito.

Il debito ammontava tra sorte ed interesse ad una somma di oltre nove milioni. Credette il Ministero che la garanzia data all'anticipazione fatta dalla Banca nazionale per una somma che non raggiungeva mai in nessun caso l'ammontare del credito del comune, non esponesse l'erario dello Stato a verun pericolo di danno, mentre gravissimi danni risparmiava al comune.

Ho voluto dare questi brevi schiarimenti al Senato, perchè abbia presenti le circostanze che concorrono a giustificare l'operato del Ministero, e vegga come da esso non possa temersi che derivi danno o compromissione pel Tesoro dello Stato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non era mia intenzione di domandare la parola su questa discussione e non avrei parlato se l'onorevole Senatore Pepoli, mentre da un lato ha espresso

pensieri benevoli verso la città di Firenze, non avesse portato innanzi al Senato gravi accuse contro gli amministratori di quel comune.

Io domando dunque al Senato di dire brevisime parole. Non abuserò certamente della sua pazienza. Ringrazio l'onorevole Pepoli della benevolenza dimostrata alla mia città, ma non posso a meno di rettificare i suoi giudizi rispetto alle persone degli amministratori. E questo io sono nella necessità di fare perchè il Senato non ignora come per i primi tre anni in cui stette la capitale in Firenze io fossi il Sindaco della città, e come poi io sia rimasto sempre nel Consiglio comunale.

Prima di tutto l'onorevole Pepoli ha fatto agli amministratori della città una accusa politica. Ha insinuato, mi permetta l'espressione, che da un uomo che prima sedeva nei Consigli della Corona e fino a questi ultimi giorni è stato a capo del Municipio, non fossero avvisati i suoi concittadini che il trasferimento della capitale a Firenze sarebbe stata cosa provvisoria.

Ora, appunto perchè io fui prima gonfaloniere e poi Sindaco della città di Firenze in cotesto tempo, io posso affermare all'onorevole Pepoli e al Senato che mai è venuto in testa a nessuno di noi che la capitale a Firenze potesse esser permanente. Si credeva certo che quel fatto non avesse così poca durata, ma a nessuno è mai venuto in mente di ritenerlo come definitivo. E basta intorno a questo argomento.

La seconda accusa, se non più grave, almeno più netta e più precisa nelle parole dell'onorevole Pepoli, è questa: egli dice che gli amministratori di Firenze hanno violata manifestamente la legge. Mi permetta l'on. Pepoli di affermare il contrario. Nè io entrerei in particolari. Una Commissione d'inchiesta va ad essere eletta dai due rami del Parlamento, giacchè io spero che questa legge avrà l'approvazione del Senato, ed io sono convinto che la Commissione d'inchiesta non troverà la minima infrazione alle leggi dello Stato.

Ripeto, non entrerei in particolari, non seguirò l'onorevole preopinante in quei dettagli in cui gli è piaciuto aggirarsi; non vorrei tediare il Senato; e poi soprattutto mi preme di non pregiudicare in niente quello che dovrà vedere, esaminare, e giudicare la Commissione d'inchiesta.

Un terzo punto ha toccato l'onorevole Pepoli, del quale io potrei far di meno di parlare, giacchè ampiamente, con piena cognizione dei fatti e con la massima autorità, vi ha risposto l'onorevole Senatore Magliani; quello cioè delle anticipazioni fatte fare dal precedente Ministero al comune di Firenze.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Su questo punto però credo dover dire una cosa sola. L'on. Depretis, e i Ministeri da lui presieduti hanno nelle forme e nei modi che ha detto l'onorevole preopinante soccorso il comune di Firenze, collo scopo di guadagnare tempo per poter presentare la legge da essi elaborata. E che codeste disposizioni fossero indispensabili, lo prova il fatto; giacchè essi si proponevano di prevenire il disastro e di scongiurarlo con la presentazione del progetto di legge.

Ora, quando codesti soccorsi hanno cessato senza che la legge sia stata mai presentata, è sopraggiunto il disastro.

Io non ho altro da dire, i fatti rispondono abbastanza.

Mi resta solamente a terminare, associandomi interamente alle espressioni dell'onorevole Pepoli, il quale domandava che la inchiesta fosse ampia e completa.

Gli onorevoli Ministri sanno che, appartenendo io ad una Commissione del municipio di Firenze, ho preso parte ad una domanda di una inchiesta ampia e completa. Quindi come Senatore non posso che ripetere a questo alto Consesso la domanda medesima.

Senatore PEPOLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io non avrei domandato nuovamente la facoltà di parlare se l'onorevole Cambray-Digny non avesse frainteso il senso delle mie parole, e non mi avesse accusato di essermi reso colpevole di una insinuazione; parola, che, me lo permetta l'onorevole preopinante, non è veramente parlamentare.

Io non ho fatto nessuna insinuazione a carico dell'onorevole Peruzzi: ho risposto ad una insinuazione che era stata rivolta verso di me e verso l'onorevole Minghetti da giornali autorevoli e che sono in stretta relazione col Municipio.

Quindi mi permetta di dire che, difendendomi,

non ho offeso alcuno; anzi prego l'onorevole preopinante a rammentarsi come io abbia detto che non prestavo fede a quelle insinuazioni, essendomi della loro insussistenza garante la lealtà dell'onorevole Peruzzi, che in quel tempo sedeva nei Consigli della Corona.

Duolmi, in quanto al rimanente, di dover mantenere tutto ciò che ho detto, e spero che la inchiesta mi darà presto ragione.

All'onorevole Magliani non ho che una sola risposta da dare. Egli ammette la teoria che in certi determinati casi di suprema necessità, il Governo possa, in fatto di contabilità, violare la legge.

Mi permetta che io rimanga di una opinione diversa.

Non credo che ciò sia in nessun caso ammissibile, molto più alla vigilia dell'apertura del Parlamento.

Se non erro, anzi alcune di quelle cambiali sono state emesse e garantite quando il Parlamento era aperto.

A me sembra che l'onorevole preopinante non abbia risposto adeguatamente alle mie parole con la sottile differenza da lui fatta fra denaro sborsato e garanzia prestata. Fra lo sborsare effettivamente del denaro, e il fare una garanzia che nel caso attuale equivale al pagamento, non corre nessuna sostanziale differenza. Io poi confesso il vero, che sarei stato meno avverso se quelle accettazioni avessero servito a sollevare i presenti creditori del Comune che sono ridotti alla miseria più spaventevole.

L'on. Senatore Magliani poi ha aggravate le responsabilità del passato Ministero, in alcune dichiarazioni.

Egli ci ha detto che il Ministero aveva fatto fare un'inchiesta, dalla quale egli era venuto nella determinazione di dover pagare un di più al Comune di Firenze per il danno del trasporto della capitale. Mi permetto di osservare che io non so come il Ministero potesse, prima di aver ottenuto il voto del potere legislativo, decidere la questione di principi, come non so in qual modo egli potesse risolvere eziandio l'altra questione del casermaggio austriaco a favore del Comune di Firenze, non ostante i voti espressi dal Consiglio di Stato.

Io fo plauso pieno e intero all'on. Ministro Zanardelli e all'on. Presidente del Consiglio

Cairolì, i quali non hanno voluto in nessun modo pregiudicare la questione, e hanno domandato un'inchiesta al Parlamento per potersi fare un criterio adeguato sull'attendibilità delle domande di Firenze. Io ho appoggiato e appoggio adunque vivamente l'inchiesta e, ripeto, ne faccio gran lode al Ministro Zanardelli, che in questa circostanza ha conciliato il rispetto della legge col sentimento di riconoscenza che dobbiamo nutrire per questa nobile città che fu temporariamente sede del Governo d'Italia.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Nell'angustia del tempo vorrei almeno essere chiaro e preciso. Prego ad ogni modo il Senato di dare esso medesimo alle mie parole quella chiarezza e precisione di significato, che per sé non avessero.

Non è l'Ufficio Centrale, che, come sembra supporre l'onorevole Senatore Pepoli, abbia limitato nè ampliato l'inchiesta. Noi vi proponiamo l'approvazione della legge, come ci è pervenuta dalla Camera dei Deputati.

Ci sembra d'altronde che l'inchiesta sia bene determinata.

Era d'uopo prima di tutto evitare che questa legge indebolisse quel sentimento di responsabilità, la cui importanza saggiamente mette in rilievo l'onorevole Senatore Pepoli, e che dee governare tutte le Amministrazioni locali. Non era questa la preoccupazione che aveva suscitato in Italia la presentazione di un progetto di legge speciale per Firenze?

Ma quando la legge è determinata non dal bisogno, il quale Firenze può avere comune con molte altre città, bensì da un obbligo, che si riconosca di avere per causa esclusivamente propria a Firenze, quel timore non ha ragione di essere. E l'inchiesta non si riferisce che all'essere stata Firenze per breve tempo la capitale. L'inchiesta ha due capisaldi: la legge che ha trasferito la capitale da Torino a Firenze, e la legge per cui Roma è proclamata la capitale.

Era d'uopo inoltre che l'inchiesta cadesse su fatti che di per sé rientrano nella competenza parlamentare. Non confondiamo la responsabilità dello Stato e quella dei Comuni; la responsabilità del potere esecutivo e del potere legislativo.

L'onorevole Senatore Pepoli ha sollevato il dubbio, che l'inchiesta sia in certi riguardi troppo ampia ed in certi altri troppo stretta. Infatti, se mal non m'appongo egli teme che si vada incontro a sostenere le conseguenze non tanto dei trasferimenti della capitale da Torino a Firenze e da Firenze a Roma, come sono stati deliberati dal Parlamento, ma dall'essersi attribuito nel fatto al primo trasferimento un carattere diverso da quello che il Parlamento vi intese dare, cioè dall'essersi considerato come definitivo, anzichè provvisorio. Egli poi teme che ci esponiamo a sostenere spese, che non si collegano colle dette deliberazioni di Parlamento e cogli avvenimenti nazionali che le hanno determinato.

Noi escludiamo pertanto ben chiaramente nella legge tutto ciò, che non è interesse generale della nazione, e che non è in necessaria dipendenza del trasferimento della capitale. Riferendoci del resto alle conseguenze derivanti da leggi, noi veniamo senza più ad escludere conseguenze derivanti da particolari opinioni, interpretazioni, previsioni, affermazioni. Le conseguenze derivanti dalla legge non possono riferirsi che alla legge in sè e per sè, come venne sancita.

Nemmeno è vero che l'inchiesta sia troppo stretta, perchè escluda l'indagine della responsabilità degli amministratori del Comune o del Governo. Ma questo sarà un giudizio che naturalmente emerge dai fatti, che l'inchiesta avrà posto in luce. Se noi ci limitiamo a ricercare quei fatti che hanno relazione coll'opera nostra, coll'opera legislativa, a ciò non saremo arrivati che per via di eliminazione. Avremo cioè dovuto distinguerli da tutti gli altri, di cui quindi avremo pure dovuto prendere conoscenza. Conseguentemente quei fatti, su cui cade l'inchiesta, spetterà a noi prenderli poscia in esame, come fatto nostro: di tutto il rimanente, di cui non siamo chiamati a rispondere noi, risponderà chi si spetta: gli amministratori del Comune, se gli atti non fossero regolari; l'amministrazione pubblica, se non avesse mantenuto la osservanza delle leggi.

Si è perciò che il vostro Ufficio Centrale non vi ha chiamato a deliberare sulle intromissioni del Governo.

I documenti ne sono presso la Camera e non completi.

E d'altronde un elemento necessario per giudicare della responsabilità, in cui sarebbe incorso il potere esecutivo, si è l'inchiesta stessa, che è destinata a fornirlo. Per giudicare cioè così eccezionali provvedimenti, non è il solo elemento, ma certo un elemento importantissimo, il conoscerne le cagioni determinanti.

Però non è vero che il Governo abbia soltanto *autorizzato impieghi diretti*, o, in altre parole, quelle sovvenzioni da parte di istituti di credito a favore del Comune di Firenze.

Cinque milioni sono stati dati dalla Banca Nazionale al Comune, non per semplice autorizzazione, ma per *incarico* e con pegno in mano: costituendo cioè a pegno della Banca la moneta divisionaria d'argento, che, di appartenenza del tesoro, la Banca ha nelle sue casse per la gestione di esazione nelle provincie ex-pontificie.

Altri quattro, o tre, sono stati somministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

E per quelle stesse sovvenzioni, che vennero fatte per proprio conto da istituti di credito, non vi è stata solo autorizzazione, ma bensì assidue premure, sollecitazioni vivissime.

Nè vale il dire, che già il Governo, anche quando il Parlamento non avesse dato un *bill* d'indennità, non ha compromesso l'erario pubblico, perchè tanto e tanto, lo Stato è debitore a Firenze di essa somma per altro titolo. Con ciò il Governo non avrebbe evitato una responsabilità che per incorrerne un'altra.

Quel credito non è il Governo, ma l'autorità giudiziaria o il Parlamento che deve riconoscerlo. Senza di ciò come potevasi elevarlo a titolo di compensazione?

Ciò, del resto, io non fo che esporre in via di rettificazione. Per un apprezzamento, per un giudizio, per un sindacato ci mancano gli elementi. In parte è l'inchiesta stessa che contribuirà a porli in essere.

Noi non ne dovevamo tener conto se non per farne tema di interrogazione al Governo sul sistema che intende tenere durante l'inchiesta. L'inchiesta spero sia brevissima e tale mi sembra possa essere. Ogni indugio nuoce, come pur troppo ha nociuto il condursi le cose così lentamente sinora. Comunque, ci preme che nel frattempo il Governo non pregiudichi le risoluzioni del Parlamento. Ciò il Ministero ebbe

a dichiarare alla Camera, e ciò confido dichiarai al Senato.

Con queste considerazioni, o Signori, mi pare che il progetto di legge per l'inchiesta si presenti senza nessun pericolo e sia l'adempimento di un dovere.

Non presenta alcun pericolo, perchè si riferisce non già a fatti che sieno nelle previsioni e nel dominio di un Comune, ma a fatti dipendenti da leggi, e non dalle leggi generali, ma da leggi speciali ad una città.

Non presenta alcun pericolo, perchè non preoccupa il campo ad alcuna soluzione, non solo in via di somma, ma nè di forma o durata di sussidio, o di compensazione.

È l'adempimento di un dovere, perchè il Parlamento ha pure il dovere di rendersi conto del fatto proprio, di rendersi ragione e rispondere delle conseguenze di esso.

È questo un dovere di rettitudine, di onestà. *(Bene, bravo).*

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Nel desiderio che la votazione di questo progetto di legge possa aver luogo oggi stesso, e poichè la proposta fatta dal Governo e approvata nell'altro ramo del Parlamento non incontrò nel Senato opposizione alcuna, io mi limiterò a pochissime parole principalmente per non venir meno all'invito dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale il quale mi eccitò a dichiarar ciò che del resto era stato dichiarato alla Camera dei Deputati, vale a dire che per parte del potere esecutivo non sarebbe per nulla, durante l'inchiesta, pregiudicata la questione, nè con sussidi nè con anticipazioni accordate al Municipio di Firenze, nè in alcun altro modo.

Ora, questa dichiarazione già fatta innanzi alla Camera dei Deputati io la ripeto nel modo più assoluto e più reciso anche innanzi al Senato.

Noi abbiamo avuto l'onore di proporre un'inchiesta parlamentare appunto perchè avevamo nell'animo di non pregiudicare per fatto nostro alcuna questione, affinchè il Parlamento dovesse fin dal principio risolverla esso anche cogli studi preparatori.

Quindi, io assicuro che per fatto del potere esecutivo, e senza l'intervento legislativo nessun atto sarà compiuto da noi il quale possa

far sì, che quando l'inchiesta sia compiuta, la questione di Firenze si trovi innanzi a voi in altro e diverso stato da quello in cui la trovate oggi.

Ciò dunque dichiarato, io non entrero ora a trattare le questioni sì eloquentemente discusse dagli onorevoli preopinanti; non entrero a esaminare, e in quanto, fossero regolari od irregolari le anticipazioni che ebbero luogo da parte dei precedenti Ministeri; perchè io credo, che, come ben disse l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, manchino gli elementi ad una discussione sostanziale, manchino i documenti in base ai quali conoscere e giudicare; documenti che furono già presentati all'altro ramo del Parlamento, ove avverrà probabilmente una approfondata discussione, e avverrà tanto più competentemente inquantochè l'on. Depretis potrà esporre meglio di ogni altro i motivi, le giustificazioni delle fatte anticipazioni; del quale fatto del resto, come dichiarai innanzi alla Camera dei Deputati, anch'io per la parte che posso avervi avuta, avendo appartenuto a quel Ministero, non declino alcuna responsabilità che mi potesse incombere.

Il Ministero attuale però credette più conforme alla situazione, più conforme al medesimo interesse di Firenze, di far precedere ad ogni provvedimento una inchiesta parlamentare; il Ministero attuale credette che, anzichè venire innanzi al Parlamento con una proposta di sussidi determinati sulla base e sui dati di una semplice inchiesta amministrativa, fosse conveniente far precedere un'inchiesta più autorevole, più solenne, un'inchiesta parlamentare.

E ciò il Ministero reputò più opportuno, io dicevo, anche nell'interesse stesso della città di Firenze, poichè i criteri che possono determinare a votare dei provvedimenti a favore di quella illustre città dipendono piuttosto da concetti ed apprezzamenti politici, che non da apprezzamenti strettamente amministrativi e contabili.

D'altronde ben osservava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che in cotesta questione ciò che giova, è far presto; ora io credo che, ove noi avessimo fatto una proposta concreta per un sussidio, la medesima, ove anche accettata in massima, senza un'inchiesta parlamentare non si sarebbe approvata e l'inchiesta avrebbe domandata il Parlamento medesimo; onde

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

io credo che anticipando la proposta d'inchiesta si sia provveduto anche alla ragione del tempo, si sia sollecitato l'esaurimento di una questione che preoccupa da anni i pensieri del Governo, del Parlamento, della Nazione.

L'onorevole Senatore Pepoli ha trattato, con molta esperienza di cose amministrative, anche l'argomento delle riforme tributarie che sono desiderabili in quanto concerne le aziende municipali, per un razionale ordinamento delle tasse locali.

Io non entrerò adesso in questo tema, inquantochè, sopra analoghe osservazioni fatte alla Camera dei Deputati dall'onorevole Deputato Plebano, assunsi l'impegno da parte del Governo di presentare, per la prossima Sessione, su questa materia un progetto di legge.

Ed infatti i Comuni si trovano in condizioni difficilissime; l'estensione delle spese obbligatorie, le quali i Comuni stessi non possono non farle a termini della legge, ha condotto ad impedire loro di fare le spese facoltative, e così tra le spese che i Comuni non possono non fare e quelle che non possono fare, i medesimi si trovano nella posizione di semplici esecutori meccanici di disposizioni che è loro obbligo di applicare. Perciò lo strappo alla legge cui accennava l'onorevole Pepoli, e che si compendia in ultima analisi nell'accusa di soverchia arrendevolezza per parte dell'autorità tutoria, di condiscendenza nell'ammettere ciò che a rigore non sarebbe ammissibile, dipende dal fatto stesso delle preindicate leggi che pongono i Comuni in condizioni impossibili.

Io credo adunque che anche a questa materia sia importantissimo di provvedere, ed ho assunto impegno formale innanzi alla Camera di farlo, avendo accettato, ripeto, un ordine del giorno, in tale senso proposto dal Deputato Plebano.

Il Senatore Pepoli mi domandò poi quali fossero i limiti dell'inchiesta che abbiamo proposto. A ciò già rispose l'onorevole Senatore Lampertico, ed io, facendo pure eco alle nobili parole pronunciate dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, il quale desidera che la Commissione d'inchiesta non abbia limite alcuno, aderisco pienamente ad una larghissima estensione che credo debba attribuirsi ai poteri della Commissione. E, in vero, ciò è conforme allo stesso tenore letterale della for-

mola con cui l'inchiesta è proposta, la quale porta che debbasi esaminare come è proceduta l'amministrazione del comune di Firenze. La formula predetta porta quindi che prima d'ogni altra cosa l'inchiesta verta sull'amministrazione di quel Comune, e poscia si debba vedere se allo squilibrio di esso, ed in quale misura, possano avere contribuito le spese che possono essere state sostenute per l'interesse generale della nazione.

Vede adunque l'onorevole Pepoli che se risultasse che lo squilibrio dipendesse non da spese fatte nell'interesse generale della nazione, ma per l'interesse del Comune di Firenze, e più per mala amministrazione, in questo caso certo non sarebbe luogo ad alcun provvedimento ulteriore. Io perciò a tale riguardo sono dell'avviso che parmi sia stato espresso dall'onorevole Senatore Lampertico, cioè che amplissimi siano i limiti alla Commissione d'inchiesta assegnati, ed è certamente con questo intendimento che il Governo ha presentata la proposta dell'inchiesta, di cui chiede al Senato l'approvazione.

Io spero che queste dichiarazioni nette ed esplicite possano soddisfare il Senatore Pepoli che già del resto dichiarò di voler dare voto favorevole al progetto di legge.

PRESIDENTE. Non chiedendosi più la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla lettura degli articoli:

Art. 1.

Una Giunta procederà ad una inchiesta sull'amministrazione del Comune di Firenze, per riconoscere se ed in quale misura il presente squilibrio delle finanze di quel Comune derivi da spese straordinarie, incontrate regolarmente per un interesse generale della nazione, come conseguenza necessaria dell'aver ivi risieduto il Governo del Regno dall'anno 1865 al 1871.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La Giunta sarà composta di 15 membri, dei quali sei nominati dal Senato, sei dalla Camera dei Deputati, e tre con Decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

La Giunta stessa eleggerà nel suo seno il proprio Presidente.

(Approvato.)

Si procede ora alla votazione per squittinio segreto.

Intanto leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Leva militare sui giovani nati nel 1858;

Spesa per il compimento della carta topografica generale d'Italia;

Alle due pomeridiane, riunione in Comitato segreto per la discussione del Rendiconto e Bilancio interno.

Alle tre pomeridiane, seduta pubblica.

Nomina dei Commissari del Senato chiamati a comporre la Giunta per l'erezione di un monumento nazionale alla gloriosa memoria di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Maggiore spesa per il compimento della Galleria del Colle di Tenda;

Maggiori spese per il compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in provincia di Brescia;

Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali;

Nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Avverto che prima della seduta pubblica avrà luogo il Comitato segreto per la discussione ed approvazione del Bilancio interno del Senato.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

(Dopo che il Presidente ha dato il suo voto, prende il posto di Presidente il Vice-Presidente Senatore Borgatti).

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori che non abbiano ancora votato a voler dare il loro voto.

Ora si procederà allo squittinio.

Risultato della votazione sul progetto di legge per un'inchiesta sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze.

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).